

UN ROBUSTO APPARATO DI SEGNI.
QUATTROCENTO FIORENTINO E COSTRUZIONE
DELLA SOVRANITÀ.
RAPPRESENTAZIONI E LINGUAGGI

*A SIGNIFICANT APPARATUS OF SIGNS. FLORENTINE FIFTEENTH
CENTURY AND CONSTRUCTION OF SOVEREIGNTY.
REPRESENTATIONS AND LANGUAGES*

Gianluca Russo

Università degli Studi di Firenze

Abstract English: Inspired by Riccardo Fubini's researches and his interpretative and method proposal, original and often alternative to the recent historiographical debate on the Italian paths to state-building between the late Middle Ages and the early modern age, the essay elects the Florentine fifteenth century as a case study and traces its suggestive itinerary of the construction of sovereignty, not so much in the sense of praxis and concrete territorial government, but of a high form of legitimacy of power, capable of making Florence less indebted to the recognition of the two universal entities (sovereign for the Middle Ages) of Church and Empire. The Parliament of 1° September 1378, by declaring the "totalis, plenissima et integra auctoritas et potestas populi Florentini" and by qualifying the Statutory Councils as "liberi et soluti", can rise to the genetic moment of the claim of a sovereignty that medieval jurisprudence had hitherto described as a not dominated position of power and, therefore, logically connected to the *solutio a legibus*. Moreover Florence, here like other *potentie grosse*, builds, in the crisis of the universalistic and communal medieval order, an important part of its sovereignty precisely through the *maiestas* and the connected *crimen maiestatis*, making use of interesting criminal strategies to conservation and growth of dominion, many of which in concert with the intellectual *milieu* of jurists. However, it is not only by usurping the forbidden attribute of majesty – forbidden because it is reserved by medieval jurisprudence only for the universal entities of the Church and Empire – and by repressing dissent with lese majesty that Florence satisfies its urgent need for legitimacy. Indeed, the majestic path remains perhaps the most karstic and the least striking, almost hidden among the *arcana dominationis*. Other signs were intended by 'statesmen' to publicly represent the sovereignty claimed by Florence within the same city and above all in the unprecedented external territorial projection, such as imperial diplomas, *littera Florentina* or *Digesto Laurenziano*, Leonardo Bruni's *Historiae Florentini* and "scripture publice". All those signs represented, in fifteenth-century Florence, "le cose sacratissime del popolo fiorentino". The essay wants to offer a quick survey of it to give the reader another, premodern

- ❖ Italian Review of Legal History, 8 (2022), n. 3, pagg. 39-77
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/19250. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY.

image of sovereignty. Once the itinerary has been traced, it will perhaps be possible to ask whether - beyond the specific case - the fifteenth-century time still has a lot to say, now that a singular Italian judicial matter which has been the subject of a recent study would seem to resurrect the ancient majestic vestiges, as if to mark the epiphany of a postmodern sovereign power with unusual features.

Keywords: Florentine Territorial State (sec. XV), sovereignty's signs, juridical and political culture, *maiestas/crimen laesae maiestatis*.

Abstract Italiano: Ispirato alle ricerche di Riccardo Fubini e alla sua proposta interpretativa e di metodo, originale e spesso alternativa al dibattito storiografico recente sui percorsi italiani alla statualità fra tardo Medioevo e prima età moderna, il saggio elegge il Quattrocento fiorentino a caso di studio e ne ripercorre il suggestivo itinerario di costruzione della sovranità, non tanto nel senso di prassi e concreto governo del territorio, quanto di una forma alta di legittimità del potere, capace di rendere Firenze sempre meno debitrice verso il riconoscimento delle due entità universali (sovrane per il Medioevo) di Chiesa e Impero. Prediligendo dunque il piano delle rappresentazioni e dell'elaborazione politico-giuridica, la sovranità di Firenze città dominante viene ripercorsa proponendo una rassegna dei suoi segni: tangibili, come ad esempio le celebri Pandette pisane, o carsici, come certe strategie penali in via di egemonizzazione gravitanti intorno al nesso *maiestas/crimen laesae maiestatis*. A itinerario tracciato sarà, forse, possibile domandarsi se – al di là del caso specifico – il tempo quattrocentesco abbia ancora molto da dire, ora che una singolare vicenda giudiziaria italiana oggetto di un recente studio parrebbe riesumare le antiche vestigia maiestatiche, quasi a segnare l'epifania di un potere sovrano postmoderno dai tratti inconsueti.

Parole chiave: Stato territoriale fiorentino (sec. XV); segni sovrani, cultura politico-giuridica, *maiestas/crimen laesae maiestatis*.

Sommario: 1. Premessa. – 2. I segni tangibili. – 3. I segni 'carsici'. – 4. Persistenza dei segni. – 5. Considerazioni conclusive.

1. Premessa

L'Italia del Quattrocento è terra di mutamenti radicali nelle forme del potere, dove viene manifestandosi quel potere particolarmente conformato che è la sovranità, come attribuzione essenziale della nuova creatura che ha nome Stato¹.

Così, nel 1995, Diego Quagliani – al quale si deve una successiva robusta sintesi sulla storia concettuale della sovranità² – recensiva, con elegante apprezzamento, la raccolta di saggi che Riccardo Fubini aveva, l'anno prima, intitolato all'*Italia quattrocentesca*, scavando dentro quel viluppo densissimo di politica, diplomazia e cultura riproposto, appena due anni più tardi, al centro di una puntuale e

¹ Quagliani, 1995, p. 106.

² Id., 2004.

specifica ricognizione sul Quattrocento fiorentino³.

Come lo stesso Quagliani ha puntualizzato durante una recente giornata di studi in suo onore, il contributo di Fubini al ripensamento del rapporto fra politica, diritto e istituzioni all'alba del tempo moderno, è stato un contributo fondamentale, negli ultimi decenni, per più generazioni di storici⁴. Gli itinerari di ricerca che molti – compreso chi scrive – hanno percorso nell'intraprendere lo studio di queste relazioni sarebbero stati diversi senza i suoi scritti e, soprattutto, senza le continue sollecitazioni a quelli sottesi.

Le sillogi *Italia quattrocentesca* e *Quattrocento fiorentino*, ricche di consapevolezze nuove, si segnalavano – e continuano a farlo – per il punto di vista alternativo al comune sentire storiografico maturato alla metà degli anni Novanta, tra il Convegno di Chicago del 1993 sulle origini della statualità in Italia e il Convegno di San Miniato del 1996 specificamente dedicato al caso fiorentino⁵, entrambi focalizzati – al di là della decisiva svolta impressa alle ricerche sui formanti italiani dello Stato moderno soprattutto dal primo⁶ – tanto sull'enfaticizzazione del ruolo delle città e dei piccoli centri, dunque sul policentrismo dei soggetti politici tardomedievali, quanto sulla valorizzazione dei rapporti personali e informali nel governo e delle dinamiche politiche. Pertanto, se per la maggioranza il policentrismo sarebbe stato il carattere più significativo delle entità statuali premoderne, Fubini, che pure non lo ignorava, lo pensava come un dato residuale, ossia comunale e medievale, progressivamente messo in secondo piano dalla costruzione dello Stato territoriale. Parimenti, esaminati da fuori, da incroci comparativi su scala italiana ed europea, quindi da una dimensione sovraregionale⁷, i tratti più peculiari delle statualità italiane tardomedievali gli sembravano quelli più 'costruttivi', legati alla centralità del diritto e delle istituzioni, mentre invece tutto il contesto dell'informale mostrava un volto familiare in qualunque parte d'Europa.

Scandagliando così, specialmente con la lente della diplomazia, l'intenso scambio peninsulare e le reciproche influenze stabilitesi nel tardo Medioevo, gli scritti di Riccardo Fubini – culminati in una matura raccolta del 2009 – hanno messo sempre più in luce una sorta di 'paradigma fiorentino' destinato ad influenzare non poco la riflessione giuspolitica del Cinquecento italiano ed europeo.

E non è tanto questione della figura carismatica incarnata da Lorenzo il Magnifico e dalla sua complessa quanto raffinata politica dell'equilibrio: argine, fin che fu in vita, alle mire egemoniche oltremontane sulla penisola. La Firenze degli Albizzi

³ Rispettivamente: Fubini, 1994; 1996.

⁴ Quagliani, 2021.

⁵ Rispettivamente: Chittolini, Molho, Schiera (eds.), 1994; Zorzi, Connell (eds.), 2001.

⁶ Sul punto si veda, da ultimo: Blanco, 2020, utile anche per la ricca rassegna storiografica dedicata.

⁷ Pensata come soluzione alle secche del regionalismo su cui sembrano essersi arenate le ultime ricerche sullo Stato in Italia. Cfr. Ferente, 2020.

e dei Medici, nel suo evolvere dalla comunale dimensione urbana ad una nuova consistenza territoriale, offre, forse, una delle rappresentazioni più nitide del tempo quattrocentesco. Tempo di *conversiones*, ossia di quelle alterazioni che molto colpirono il Bodin della *Methodus*, «premessa al gran libro col quale sorge il paradigma dello Stato»⁸, e tempo che, sulla scia violenta del celebre assassinio del duca d'Orléans studiato da Guenée⁹, cominciava a prendere coscienza dell'irriducibilità al diritto dei fatti contingenti, restituendo linfa all'antico brocardo «*necessitas non habet legem*». Ma soprattutto, tempo di congiure¹⁰, tanto da poter leggere le profonde trasformazioni costituzionali dell'Italia quattrocentesca, e di Firenze in particolare, come molteplici affermazioni di sovranità che in quel secolo si contraddistinsero per la loro trasgressività, violando le prerogative ecclesiastiche ed imperiali e, conseguentemente, per la imponente elaborazione di strumenti di legittimazione, a giustificare quei reggimenti nuovi, edificati fra le crepe della tradizione cittadina.

Qui, la vicenda della sovranità fiorentina – che è storia di una continua e sofferta rivendicazione¹¹ – si interseca indubbiamente con l'area problematica della *maiestas* e del suo riflesso sul terreno della trasgressione penale, ossia il *crimen laesae maiestatis*¹², a sua volta scenario drammatico di interessanti strategie penali approntate a conservazione ed accrescimento di quel che le fonti, soprattutto cancelleresche, denominano 'stato' nel duplice senso di governo di reggimento dentro la città e di dominio territoriale diretto fuori alla città stessa: primi, incerti passi di un itinerario più generale che, di nuovo, sembra rintracciabile nel prisma *bodiniano* costruito sulla, peraltro ambigua, equiparazione tra *maiestas* e sovranità.

Tuttavia, non è solo per tale via che Firenze soddisfa il suo bisogno urgente di legittimazione: usurpando un attributo maiestatico 'proibito' perché riservato dalla giurisprudenza tradizionale alle sole due entità universali della Chiesa e dell'Impero, ovvero reprimendo il dissenso con il *crimen laesae*. Anzi, il sentiero maiestatico resta forse il più 'carsico' e il meno appariscente. Altri risultano i segni destinati dagli 'uomini di stato' a rappresentare pubblicamente la sovranità rivendicata da Firenze dentro la stessa città e soprattutto nella inedita proiezione territoriale esterna. Il saggio vuole offrirne una rapida rassegna così da restituire al lettore un'immagine altra, premoderna, della sovranità.

Verso il lettore medesimo è, tuttavia, doverosa una precisazione. Come forse non gli sarà sfuggito, ciò che egli troverà sviluppato nel prosieguo, non è esattamente in linea con quanto la recente storiografia ha sottolineato a più riprese circa il processo di costruzione statale promosso da Firenze: il ricorso a pratiche,

⁸ Quaglioni, 1995, p. 106.

⁹ Guenée, 1992.

¹⁰ Fubini, 1994, pp. 220-252.

¹¹ Id., 2003.

¹² Fondamentali: Sbriccoli, 1974; Thomas, 1991; Chiffolleau, 1993.

mediazioni, negoziazioni, alla strumentalizzazione delle fazioni, al clientelismo, al *patronage*. Per quanto all'apparenza discutibile ma, comunque, in linea – ci pare – con il magistero di Fubini, è senza dubbio assai stimolante cercare per una volta di anteporre alla 'costituzione materiale', alle situazioni di fatto, alla sostanza, al modo di essere e di funzionare degli apparati, il 'momento autorappresentativo': una sorta di Stato fiorentino visto dallo Stato, ossia dall'angolo visuale dei governanti e degli intellettuali, anche giuristi, quattrocenteschi. La storia delle istituzioni, infatti, passa pure attraverso il recupero scrupoloso della loro immagine riflessa nella coscienza dei contemporanei¹³, dunque, delle rappresentazioni che ne davano coloro che vi operavano dall'interno. Queste formano l'oggetto privilegiato dal presente studio, che si dipana attraverso fonti quali provvisori legislative, rubriche statutarie, *consilia*, scritte nel peculiare e spesso metaforico linguaggio del diritto, peraltro non necessariamente disgiunto dalle ragioni della politica. Ciò che qui interessa, insomma, è la sovranità nella sua accezione dottrinale e giuridica: i passaggi 'immaginifici' di un percorso teso ad una forma alta della legittimità del potere, dal timbro forte, capace di rendere Firenze, all'esterno, sempre meno debitrice verso il riconoscimento delle due potestà universali e, all'interno, sempre più incline a risolvere il rapporto tra la città dominante e i sudditi secondo le logiche del governare con il castigo. Passaggi stretti, rispettivamente, tra linguaggio dell'Impero¹⁴, o della nuova Roma, e linguaggio dell'obbedienza e dell'infrazione politica, nucleo primigenio del moderno penale egemonico¹⁵.

Certamente, nel Quattrocento fiorentino, la sovranità è anche altro: è anche prassi e concreto governo del territorio. Processi reali – «le cose»¹⁶ – che trasmettono, a loro volta, immagini e segni di tutt'altra natura, nel senso che quella elaborazione alta e sofisticata della sovranità sembra molto spesso incontrare limiti oggettivi nel suo dispiegarsi sui corpi sociali e territoriali¹⁷. Del resto – con le dovute differenze – neppure la teoria giuspolitica di Bodin sulla sovranità, proprio perché situata ad un livello concettuale di rappresentazione del potere politico, potrebbe alterare dati fattuali che raccontano inequivocabilmente una sovranità non assoluta e accentrata nelle mani del monarca, bensì condivisa con altri soggetti istituzionali, a cominciare dai parlamenti. Tuttavia, il riferimento esclusivo alla materialità e concretezza delle situazioni di fatto, agli aspetti extra-statali o infra-statali – considerati anzi come i più significativi – restituirebbe, comunque, delle immagini verosimili ma parziali di un intricato viluppo di continuità e discontinuità, dove la dimensione ideologica e culturale – ben lungi

¹³ Cfr. Mannori, 1994, p. 1, sulla scia del pensiero di Pierre Legendre.

¹⁴ Cfr. Brown, 2001, pp. 255-270.

¹⁵ Nel senso indicato da Sbriccoli, 2009, (tomo I), *passim*.

¹⁶ Così, ragionando sulle rappresentazioni, Fasano Guarini, 2005, pp. 127-167, in part. p. 167.

¹⁷ Su questi si soffermano molti dei contributi sanminiatesi in Zorzi, Connell (eds.), 2001.

dai tratti di «neocomunalismo» o di «pallida statualità»¹⁸ – pare segnalare, per lo Stato fiorentino, la modernità e la capacità anticipatoria di aspetti destinati a comporre una lunga e continuativa storia¹⁹.

2. I segni tangibili

Il 25 maggio 1474 i Consigli del Popolo e del Comune approvavano una provvisione preparata da un giovane Bartolomeo Scala: primo cancelliere della repubblica, di incondizionata fede medicea, nonché fine umanista destinato a lunga e fortunata carriera²⁰. Probabilmente mosso anche dal bisogno di reperire documenti utili alla redazione di quella *Historia Florentinorum* rimasta poi incompiuta, lo zelante funzionario mirava a rimettere ordine dentro un confuso Archivio delle Riformagioni.

E perché nella Camera del Gonfaloniere della Giustizia, et a sua custodia, sono alcuni **Privilegii antichi** da Imperatori et altri ricevuti, con bolle et suggelli d'oro, et non ce n'è ricordo alcuno, né si consegnano per inventario, che non è bene; pertanto si provvede: Che tali Privilegii per lo avvenire si tenghino nello armario delle Pandette; et di quegli et delle **Pandette** et **libri di Vangeli**, et **altre scripture** che sono in decto armario, se ne faccia Inventario particolare, distincto et aperto, con le qualità loro (...) Et facciasi tale Inventario per quelli della Cancelleria in uno Libro, il quale si tenga del continuo appresso del Cancellieri (...) Aggiungasi ancora in decto Libro et Inventario i **libri delle Storie Fiorentine**, et latine et vulgari (...) acciò che tali scripture, insieme coll'altre cose, si conservino al Comune, come è giusto e conveniente²¹.

Completava la auspicata operazione di riordino una provvisione del 25 ottobre 1475 per cui «quecunque instrumenta et seu **scripture publice** seu litere aliquorum principum aut dominationum externarum, continentes aliquam confederationem, pacem, ratificationem, acceptationem aut conventionem, aut nominationes, aut quid aliud simile ad Commune Florentie alio quocumque modo spectans», dovevano per l'avvenire essere presentati ai Signori perché fossero consegnati all'Archivio delle Riformagioni e lì raccolti e conservati «in uno Libro de membranis»²².

Entrambi i provvedimenti sono importanti non solo per quanti hanno studiato, o

¹⁸ Ivi, i contributi, rispettivamente, di Petralia e Varanini, pp. 161-187 e 241-251.

¹⁹ Anche la lesa maestà è, in un certo senso, un segno. Essa è, infatti, «un principio di incriminazione, un modello archetipo dell'infrazione punitiva nella sua natura politica», come tale tendenzialmente impermeabile ad eventuali «aggiustamenti» provenienti dalle «pratiche» giudiziarie. Così Sbriccoli, 2009 (tomo II), p. 1196, n. 6.

²⁰ Fondamentale: Brown, 1990; 2001.

²¹ Il testo della provvisione è parzialmente edito in Guasti, 1866, vol. I, p. XVI.

²² Ivi, p. XV.

continuano ad approfondire, un'istituzione rappresentativa come la cancelleria²³. Sono preziosi soprattutto perché documentano quali erano, in pieno Quattrocento, i segni tangibili e concreti di una sovranità pubblica che Firenze era andata rivendicando con spregiudicatezza e fatica, affrontando resistenze molteplici, sia dentro che fuori, quantomeno a partire dal Parlamento del 1° settembre 1378. Subito dopo il fallito tumulto dei Ciompi, il popolo fiorentino veniva coartato in piazza dal nuovo governo con un atto eccezionale e straordinario, che forzava in maniera irreversibile la tradizione del vecchio ordine costituzionale cittadino alterandone la *observantia*: concetto specifico della dottrina giuridica attiguo nella sostanza alla consuetudine²⁴. Con quel lungo provvedimento fatto approvare plebiscitariamente, la «respublica Communis» veniva definita «totalis, plenissima et integra auctoritas et potestas populi Florentini»²⁵. La traslitterazione del lemma '*populus*' dall'universale '*Romanus*' al territoriale '*Florentinus*' suggellava un inequivocabile richiamo agli attributi tipici della sovranità medievale²⁶. Il contenuto dell'iniziativa ledeva visibilmente le supreme gerarchie della Chiesa e dell'Impero, il che spiega la mossa governativa di ricorrere all'istituto eccezionale del Parlamento e scavalcare così la discussione nei Consigli ordinari preposti, in condizioni normali, alla vidimazione delle proposte di legge.

Non diversamente che per i ducati di Milano e di Borgogna, le origini dello 'stato' fiorentino mostrano un chiaro intreccio con la più ampia e profonda crisi di legittimità di fine Trecento. In cerca di un riconoscimento che mai sarebbe giunto dai legittimi depositari dell'autorità sovrana, papale o imperiale, la dirigenza fiorentina, ossia il reggimento, percorse, con un'audacia altrove sconosciuta, le vie di fatto.

2.1 I diplomi imperiali

Tornando alla fonte iniziale, la provvisione preparata da Bartolomeo Scala menziona in primo luogo, fra i segni tangibili della sovranità, «alcuni Privilegii antichi da Imperatori et altri ricevuti, con bolle et suggelli d'oro». Potrebbe quasi sorprendere scoprire annoverati come attributi sovrani specifici i diplomi imperiali. Il Parlamento di anzi richiamato quale momento genetico di costruzione della sovranità fiorentina è chiarissimo nel colpire l'ingerenza della Parte Guelfa in quanto organo di tutela dell'antico legame con la Chiesa, oltre a cassare talune regole sul debito pubblico predisposte nel 1345 a vantaggio della Camera Apostolica, l'autorità finanziaria della Santa Sede²⁷. Altrettanto evidente è la frattura con l'Impero. I Consigli del Popolo e del Comune – i Consigli

²³ Ancora utile il classico Marzi, 1910.

²⁴ Cfr. Garancini, 1985, pp. 190-230, in part. pp. 204 ss.

²⁵ Il provvedimento è in Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASF), Balie, 16, c. 5v.

²⁶ Fondamentale Quaglioni, 2004.

²⁷ Su queste regole fissate al momento dell'istituzione del Monte, cfr. Tanzini, 2018.

opportuni –, preposti per statuto all’approvazione delle provvisori, venivano dichiarati, insieme con la Signoria che le provvisori proponeva «**soluta omnibus legibus (...)** prohibentibus aliquid fieri vel disponi (...) et quilibet in eis vel eorum altero proponens (...) intelligantur esse et sint **libera et liberi et soluti**»²⁸. Richiamare per sé il principio giurisprudenziale del *princeps legibus solutus* equivaleva a disconoscere un ordine ideale e simbolico incentrato sul postulato antico dell’autorizzazione imperiale per convalidare i diritti locali. Per la scienza giuridica, premesso che il potere di *leges condere* era riservato all’Imperatore, la legittimazione degli *iura propria* avveniva attraverso la figura emblematicamente intermediaria del *magistratus*, il funzionario periferico a regola forestiero identificato nel Podestà – e poi anche nel Capitano del Popolo – in concorso con le magistrature interne della città, ossia i Consigli ordinari²⁹.

Una simile rottura con il deposito di tradizione, di continuità e di consenso su cui riposava la costituzione medievale universalistica e comunale si lascia meglio apprezzare richiamando un altro provvedimento intervenuto alcuni anni dopo. Come la giustizia veniva pronunciata in nome dei Rettori forestieri, Podestà e Capitano, tanto da essere gli intestatari degli statuti trecenteschi, così anche i Consigli potevano riunirsi solo su loro impulso. Invece, con l’ennesimo atto di audacia susseguito all’instaurazione del regime albizzesco nel 1393, senz’altra esplicita motivazione se non «*bonis respectibus ut asseruerunt moti*», con una provvisori del 28 novembre 1396 si stabiliva che da lì in poi a convocare e presiedere i Consigli del Popolo e del Comune sarebbero stati non più, rispettivamente, il Capitano e il Podestà, ma i Signori, qualificati fin dal Parlamento del 1378 «**liberi et omnibus legibus soluti**»³⁰.

Contraddittoria rispetto a tali premesse risulta, in apparenza, la scelta più tarda di fondare la sovranità fiorentina sui «Privilegii antichi da Imperatori (...) ricevuti» e sulla loro scrupolosa raccolta e conservazione. Invero, linearità e coerenza non sembrano aver mai scandito i plurisecolari rapporti giuridici tra Firenze – e al più tardi la Toscana – e l’Impero. Nel pieno delle guerre antviscontee, il recente ‘stato’ fiorentino visse il suo anno cruciale nel 1401. Allora la speranza della discesa nella penisola dell’imperatore Roberto di Baviera, ostile alla causa milanese e da poco succeduto a Venceslao, che aveva invece creato duca il Visconti nel 1395, lasciava presagire l’opportunità di negoziati con il nuovo principe del Sacro Romano Impero. Seguirono in effetti delle trattative, segno evidente di un’ambiguità di rapporti con la suprema gerarchia medievale in un misto di sfida e accorta reverenza. L’esito fu proprio un importante diploma che integrava i precedenti del 1355 e del 1369.

Il privilegio concesso da Roberto di Baviera il 4 luglio 1401, su principale impulso del capo di reggimento Maso degli Albizzi, più che un’armonia di dialogo, sembra

²⁸ ASF, Balie, 17, c. 5v.

²⁹ Cfr. Costa, 2002, pp. 146 ss.

³⁰ ASF, Provvisioni, Registri, 85, c. 225r.

il contenitore di due distinti monologhi destinati a non comunicare se non nel tacito riconoscimento di vantaggi reciproci. Da una parte, la voce orgogliosa della città che, emulando il principato milanese, ha costruito un suo dominio e si affretta a chiedere e ottenere la «confirmatio terrarum» unita alla validazione degli statuti vigenti e di quelli che sarebbero stati rivisti per il futuro. E non è un caso che alla usuale formulazione 'Popolo e Comune di Firenze' venisse preferita quella ambiziosa del «populus Florentinus» emersa col Parlamento del settembre 1378. Dall'altra parte, non si rinunciava al contenuto delle precedenti concessioni e alla menzione, giuridicamente indispensabile, del vicariato imperiale, sebbene in cambio del privilegio Firenze avanzasse un'offerta in denaro a titolo non di tributo ma di libero donativo³¹. A quel punto agli 'uomini di stato' fiorentini non restava altro che sigillare il già prezioso riconoscimento con un più solenne atto, non appena l'imperatore, una volta sceso in Italia, fosse stato incoronato re dei Romani dal Papa. Le aspettative però naufragarono in poco tempo. Sconfitto a Brescia dalle forze viscontee, nonostante le insistenze di Firenze, l'imperatore fece ritorno in Germania. Agli ambasciatori Tommaso Sacchetti e Lorenzo Ridolfi disse:

che si teneva essere dal nostro comune servito, et che sempre il terrebbe per suo divoto figliuolo, e che altra volta e tosto tornerebbe de qua, che sia salvamento e acrescimento del decto Comune e abbassamento de chi era in contrario, et exaltatione del Sancto Imperio e de tutti i suoi fedeli³².

È evidente come Roberto considerasse Firenze ancora alla stregua di «terra imperii». Dubbia rimase, pertanto, la validità giuridica e, in fin dei conti, la spendibilità del privilegio ottenuto da Firenze, compresa la validità, sul piano formale del diritto, del dominio fiorentino sulle altre città della Toscana³³. Tanta ambiguità riesce forse a spiegare l'atteggiamento ondivago da parte dei Fiorentini, artefici di un non semplice, ma obbligato, equilibrio tra il vezzeggiare e il misconoscere nei fatti l'autorità imperiale.

2.2 Le Pandette

Fu sempre il cancelliere Scala a predisporre, con il suo disegno di provvisione, che i diplomi imperiali fossero collocati nello stesso armadio dove, presso il palazzo del Gonfaloniere di Giustizia, erano custodite le Pandette. La vicenda del prezioso manoscritto della *littera florentina* è, oltre che complessa, fin troppo nota per essere qui riassunta³⁴. E può forse bastare questo breve ma suggestivo passo tratto da uno scritto, a tutt'oggi inedito, che il giurista fiorentino Giuseppe

³¹ ASF, Capitoli, Registri, 12, cc. 168r-169v.

³² ASF, Rapporti e Relazioni di oratori, 1, c. 43v.

³³ Sulla vicenda dei diplomi imperiali, cfr. Fubini, 2009, pp. 25-42.

³⁴ Fondamentale: Spagnesi, 1986.

Averani³⁵ vi dedicherà sul declinare del Seicento, in pieno clima neoumanistico.

Nell'anno 1406 quando finalmente la città di Pisa abbattuta, e fiacca per la potenza formidabile de' Fiorentini, dovè cedere, e abbandonarsi a quella repubblica che seguitò sempre ad opprimerla; Gino Capponi per diritto di guerra trasportò a Firenze questa spoglia così segnalata³⁶.

Allo stato attuale delle conoscenze, non esistono prove documentarie sufficienti a dimostrare che quel manoscritto abbia costituito fin da subito oggetto di una mirata politica del diritto. Non è neanche certo che la scelta stilistica, così eccentrica rispetto alla tradizione di disporre il testo degli statuti del 1409 su due colonne fosse stata influenzata dal modello delle Pandette pisane. Di conseguenza, i primi interventi di taglio filologico-giuridico continuano a riferirsi alle collazioni realizzate sul finire del Quattrocento da Agnolo Poliziano per concessione di Lorenzo de' Medici. In fondo, è proprio dall'elegante umanista che lo stesso Averani ricaverà la testimonianza della venerazione di cui il Digesto Laurenziano godeva presso i Fiorentini.

Mostrarono i Fiorentini di essere al sommo penetrati dal piacere del possesso di sì gran tesoro per la gran venerazione che ne hanno sempre avuta. Ci racconta il Poliziano che non si mostrava se non avendo accese alcune torcie; e che ogn'un che lo riguardava doveva tenere il capo scoperto. Vi assistevano ancora alcuni Monaci poi due Cisterciensi per ordinario solevano stare nel Palazzo pubblico per intervenire, ed assistere alla creazione de' principali Magistrati³⁷.

Al Poliziano che lo consultò grazie alla *legenda potestas* del Magnifico, nel contesto di un simile arcano cerimoniale, il prezioso codice in due volumi delle «sacratissime Leggi» dovette apparire nella splendida rilegatura fatta realizzare «ad onore de' magnifici Signori e di tutto il Popolo Fiorentino» nel 1445, quando era Gonfaloniere di Giustizia Cosimo de' Medici: «covertate di velluto chirmusi, con quadri e affibbiatoi e altri bellissimoi smalti d'ariento dorati»³⁸. Le Pandette pisane meritavano tanta regale solennità anche perché presto identificate con l'archetipo di Giustiniano. E il fatto di essere state recuperate nel bel mezzo della affermazione della città quale potenza territoriale ne faceva visibilmente plastica incarnazione del potere e, in un momento come quello di trapasso da vecchi a nuovi assetti, formidabile strumento di legittimazione. Possedere lo scrigno della sapienza legale aveva l'effetto di traslare una certa aurea sovrana direttamente dall'Imperatore per antonomasia alla *civitas* e al suo 'stato', a mostrarla all'esterno

³⁵ Sulla vita e l'opera di Giuseppe Averani, cfr. Birocchi, 2002, pp. 327-334.

³⁶ Il manoscritto, intitolato *Istoria delle Pandette fiorentine*, si trova in Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashb 1332, c. 16r. Si è consultata la versione digitalizzata a cura della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC).

³⁷ Ivi, cc. 16r-17r.

³⁸ In Guasti, 1866, p. XVII.

come «il centro del mondo»: in sostanza, «una nuova Roma»³⁹.

Non solo. Come intuì lo stesso Poliziano, la valenza della *littera florentina* non si esauriva nella pura liturgia. Progettare e realizzare con ingegno umanistico una sua edizione storicamente e filologicamente curata avrebbe consentito di sopravanzare la *littera bononiensis*: premessa fondamentale di quella tradizione, universalistica e comunale insieme, che mai come allora si avvertiva il bisogno di ridimensionare drasticamente, quasi fosse un serio ostacolo ai processi in atto di insignorimento e di espansione territoriale. E il Magnifico, «il primo a volersi liberare e a liberarsi di fatto da quei condizionamenti», benché negli ultimi anni di vita, assecondò di buon grado la ‘stravagante’ iniziativa del suo protetto, nella comune convinzione che, come «il Giustiniano delle Pandette, un potere politico consapevole per costruire lo Stato regionale doveva usare a fondo la legge, senza esitazioni»⁴⁰.

2.3 *Le Storie fiorentine di Leonardo Bruni*

L’affermazione della sovranità per la via simbolica del deposito di documenti solenni presso il più intimo degli archivi nel palazzo dei Signori, quello delle Riformagioni, proseguiva, per riprendere il testo della provvisione iniziale, con «i libri delle Storie Fiorentine, et latine et vulgari». Non si indugerà qui sul significato complessivo dell’opera di Leonardo Bruni il quale, fin dalla *Laudatio Florentinae urbis* del 1404 rivendicava al «populus Florentinus» la «potentia», il «principatus», il «dominium imperiumque»⁴¹. Semmai, interessa cogliere l’influenza che l’ideologia umanistica bruniana ebbe sulla riscrittura albizzesca degli statuti del 1409: i primi a suggellare – dopo proposte avanzate fin da quel fatidico 1378 ma sempre puntualmente abortite –, per via legislativa, sia il processo di concentrazione del potere, sia il passaggio di Firenze dalla dimensione urbana alla dimensione territoriale. Accoglievano, in definitiva, le due principali declinazioni che, pur nella varietà degli usi idiomatici, il lemma ‘stato’ era andato assumendo nelle fonti dei contemporanei, specialmente nelle scritture cancelleresche volgari: ‘stato’ come reggimento nella sfera interna alla città e ‘stato’ come dominio nella proiezione territoriale esterna⁴².

La redazione, affidata materialmente da una commissione di dieci – alla fine nove – esponenti dell’oligarchia facente perno sugli Albizzi, al giurista marchigiano Giovanni da Montegranaro volle mostrare, fin nei minimi particolari, la superba rottura con la tradizione. A mettere distanza tra un prima e un dopo non era soltanto la novità nella procedura di validazione: se, a regola, come era

³⁹ Cfr. Ascheri, 1998, pp. 328-329. Su Poliziano e la *littera florentina*, cfr. anche Rossi, 2014, pp. 346-365.

⁴⁰ Ascheri, 1998, p. 331.

⁴¹ Cfr. Fubini, 2003, pp. 131-164.

⁴² Indicazioni utili in Descendre, 2014, pp. 570-576.

stato per tutti gli statuti trecenteschi (1322-25, 1355) l'approvazione competeva ai Consigli, ora spettava invece ad un organo straordinario creato dagli Albizzi nel 1393, il Consiglio degli Ottantuno, proferire l'ultima parola. Provocatorie aspirazioni sovrane si insinuavano, certamente nei contenuti, ma ancor prima nel confezionamento del materiale normativo. E non può meravigliare che in una simile operazione il modello di riferimento fossero le Pandette, magari in quella versione della *littera florentina* assimilata pochi anni prima fra i segni della sovranità. Così, prendendo spunto dalla descrizione delle magistrature che apre il Digesto, il primato comunale dei Rettori forestieri veniva scalzato via da quello dei Signori coi Collegi. E, tenendo sempre a mente la consolidazione giustiniana, si lasciava cadere la consueta intitolazione ai due magistrati forestieri fino ad adottare, in luogo della classica articolazione in quattro o cinque libri⁴³, una trama strutturata intorno a nove distinte *Collationes*. Di Giustiniano, che condizionò forse persino l'impaginazione del testo su duplice colonna, già si è detto. Piuttosto converrà qui notare quelle due prime rubriche, dal titolo fin troppo esplicito, *De origine iuris* e *De legibus*, che, mutuando dal Digesto solo le sonanti denominazioni, sostituivano ai convenzionali proemi degli statuti trecenteschi ancora promulgati nel nome di Cristo, della Vergine, dei Santi protettori ma soprattutto della Chiesa e dell'Impero⁴⁴, la sola città di Firenze esaltata nella sua vocazione territoriale, come realtà politica autosufficiente, come 'città potente' equiparata ai regni: «quod in omnibus negotiis et maxime in **gubernatione regnorum civitatumque potentum** necessarius est ordo et ut certa stabilisque rebus forma sit attributa»⁴⁵.

Tanta ostentazione risultò fatale alla riscrittura del Montegranaro, mai entrata in vigore e, come molti sanno, presto sostituita da quella, per più aspetti mitigata ma pur sempre celebrativa dell'ampliamento territoriale, affidata nel 1415 alle cure tecniche di Paolo di Castro e Bartolomeo Volpi da Soncino⁴⁶. Certo è indicativo che, all'incirca nello stesso torno di anni, Leonardo Bruni cominciasse a comporre le sue *Historiae Florentini populi* e le incentrasse sulla vicenda di una città capace di trovare nella sua espansione, a sua volta promossa da un nucleo più ristretto del potere strabordante rispetto alle istituzioni comunali, la ragione ultima per relegare al passato ogni soggezione all'Impero. «E ciò valeva anche per la Chiesa, se per guelfismo Bruni non intendeva altro che la difesa della libertà, e dunque della sovranità cittadina»⁴⁷.

Non si può chiudere questo passaggio senza richiamare, sia pur brevemente,

⁴³ Si veda, per un inquadramento generale, Calasso, 1954, p. 426.

⁴⁴ Si allude nel testo alla redazione del 1355, in ASF, Statuti di Firenze, 12, c. 6r.

⁴⁵ ASF, Statuti di Firenze, 23, cc. 1r e ss. Sulla vocazione territoriale della riscrittura del 1409, resta fondamentale Chittolini, 1979, pp. 292-352.

⁴⁶ Se ne può consultare la celebre edizione a stampa settecentesca: *Statuta Populi et Communis Florentiae*, Friburgi, 1777-1783, 3 voll.

⁴⁷ Fubini, 1994, p. 32.

un ulteriore profilo direttamente coinvolto. Sullo sfondo della inedita riconfigurazione territoriale di Firenze, si muoveva intanto una delle più significative trasformazioni che, al declinare del Medioevo, impattarono sulle pratiche punitive: lo slittamento della rilevanza penale di un comportamento o di un atto dalla sfera del danno a quella della disobbedienza⁴⁸. Firenze, come pure altre realtà territoriali italiane coeve, costruì una parte significativa della sua legittimazione, e quindi della sua sovranità, modellando su di sé il paradigma dell'infrazione politica messo a punto, tanto nelle sedi di elaborazione dottrinale quanto in quelle di produzione normativa, solo per le due entità universali di Chiesa e Impero⁴⁹. È un paradigma destinato a lasciare una significativa traccia di sé nella sezione più innovativa, quella sui '*crimina contra ordinem civitatis*', di un testo statutario, quello del 1415, che nelle intenzioni dei governanti doveva ricucire lo strappo con la tradizione provocato dalla precedente riscrittura del 1409. Difatti, salvo questa sezione, quasi tutto il libro terzo sulle cause criminali era ancora legato al penale negoziato⁵⁰. Un vettore formidabile del paradigma dell'infrazione politica fu soprattutto la magistratura cittadina degli Otto di Guardia che, creata come ufficio straordinario in quel cruciale 1378 per dare la caccia ai ribelli subito dopo la sollevazione dei Ciompi, si sviluppò a tal punto da diventare, a scapito dei tradizionali Rettori forestieri destinati presto o tardi a scomparire, il massimo tribunale criminale permanente dello 'stato' fiorentino⁵¹.

2.4 Intermezzo: sfuggente essenza sovrana degli statuti e ambiguità della scienza giuridica

Non sorprenda il dato che la nostra fonte iniziale, la provvisione del 1474, non menzioni gli statuti tra i segni della sovranità. A quel tempo, infatti, il contenitore statutario era in larga parte sopravanzato dalla legislazione straordinaria delle Balie, o Consigli speciali, sistematicamente create dal reggimento mediceo⁵². E magari è proprio a tale copiosa legiferazione, direttamente correlata ai nuovi modi straordinari del procedere politico, che il Poliziano collazionatore delle Pandette pisane pensava in un suo altissimo elogio del legislatore scritto a margine di un passo di Svetonio: un legislatore ispirato non più dalla divinità ma dalla storia⁵³. Del resto, considerazioni non dissimili aveva espresso, nel 1483, il diretto

⁴⁸ Utili spunti di riflessione in Sbriccoli, 2009 (tomo I), pp. 7-12, 18-21, 129-276.

⁴⁹ È il caso, soprattutto, delle Costituzioni enriciane glossate da Bartolo, su cui cfr. Sbriccoli, 1974, *passim*; Quaglioni, 1994, pp. 381-396; Zendri, 2016, pp. 337-358.

⁵⁰ Lo mostra bene la rubrica 2 *De officio iudicum maleficiorum, et de modo procedendi in criminalibus*, in *Statuta Populi et Communis Florentiae*, vol. I, pp. 314-317. Sulla giustizia negoziata, cfr. Rousseaux, 1996, pp. 273-312; Sbriccoli, 2009, (tomo I), pp. 4-7, 47-128.

⁵¹ Su quest'ultimo passaggio del discorso, sia consentito rinviare ai nostri lavori: Russo, 2018; 2021.

⁵² Sulle Balie, cfr. Rubinstein, 1971.

⁵³ Cfr. Ascheri, 1998, p. 331.

ispiratore della provvisione volta a riordinare il deposito delle «sacratissime cose» del popolo fiorentino, Bartolomeo Scala, nel suo *Dialogus de legibus et iudiciis*⁵⁴. Sono essenzialmente due i fattori all'origine di tale fenomeno, di cui fra l'altro è indice significativo la contrazione del novello genere letterario del commento agli statuti fiorentini, almeno relativamente alla disciplina dei Rettori forestieri, della *gubernatio* e della giustizia criminale, quest'ultima sempre più assorbita dallo *stylus* altrettanto extra-ordinario e arbitrario degli Otto di Guardia⁵⁵.

In primo luogo, v'è da considerare la cassazione di tutto il libro quinto della compilazione redatta dal Castrense, con l'innovativa disciplina sugli uffici intrinseci ed estrinseci. I detrattori, in solida maggioranza, vi lessero a ragione una lesione a quella volontà popolare e quindi a quella continuità di tradizione, di consenso, di consuetudine in cui, per la migliore dottrina del tempo, si racchiudeva l'essenza stessa dello statuto comunale: «statutum est voluntas populi declarata, sicut et lex; sed consuetudo, voluntas tacita ex diuturnu usu populi proveniens, unde cum populus declarat voluntatem alicuius usus, dicitur statutum»⁵⁶. E quando, nel 1417, le provvisioni di sospensione e, infine, di revoca del libro quinto si appellarono proprio a questa «voluntas tacita»⁵⁷, a pesare fu soprattutto la minaccia complessiva all'assetto universalistico e comunale che proveniva da quella riscrittura, sia pur più temperata della precedente. Preoccupava, in definitiva, la rivendicazione per Firenze e il suo 'stato' di poteri di intervento forti, come correggere, abrogare, promulgare: prerogative sovrane degne, ancora una volta, di Giustiniano, o comunque di un Imperatore.

Come secondo fattore determinante questa sorta di 'fuga' dallo statuto, non si può non considerare la netta preferenza accordata proprio alla legislazione straordinaria delle Balie già da Cosimo de' Medici. Probabilmente fu il ricordo stesso della fallimentare trasformazione costituzionale intrapresa dai rivali Albizzi con le riscritture statutarie, unito alla consapevolezza dei rigidi vincoli comunque posti dagli statuti, a farlo desistere dall'iniziale proposito, risalente al 1445, di revisionare «reformationes, ordinamenta et provisiones seu statuta quecumque que legem facere dicuntur, seu ut leges de negociis communibus et publicis disponerent»⁵⁸. Si cominciò pertanto a ricercare nelle Balie – talmente reiterate da assumere connotati di normalità – e nelle loro leggi speciali il terreno franco dove dispiegare quell'effettivo esercizio del potere che contraddistingueva lo 'stato' fin dal Parlamento del 1378.

⁵⁴ Il testo dell'opera è edito in Brown, 1997, pp. 338-364. Per un'analisi del dialogo, cfr. Id., 1990; Fredona, 2008, pp. 193-214. Cenni anche in Rossi, 2007, pp. 89-90.

⁵⁵ Sul commento agli statuti, che viceversa si mantenne stabile e longevo relativamente alle cause civili, cfr. Edigati-Tanzini, 2009.

⁵⁶ Baldi Ubaldi Perusini *Praelectiones in quatuor Institutionum libros*, Venetiis, 1596, *De iure naturali gentium, et civili, ff Sed naturalia*, n. 6.

⁵⁷ ASF, Provvisioni, Registri, 106, cc. 67v-69r.

⁵⁸ ASF, Provvisioni, Registri, 136, cc. 186v-187v.

Semmai, è nel dominio, nella proiezione esterna alla città, che gli statuti conservarono una forte vitalità funzionando da valido arnese di controllo del territorio e quindi di accentramento. La rubrica *De legibus* nella versione del 1415 aveva indicato la via da seguire: reggere «urbem nostram florentinam cum toto eius territorio legibus nostris»⁵⁹. Di nuovo, si tornava ad imitare l'Impero assimilandone il linguaggio maiestatico. Affiorano, più che evidenti, gli echi della lezione di Leonardo Bruni. Era Firenze la diretta erede di Roma – quella repubblicana poi alterata dalla degenerazione imperiale – tanto nella difesa della libertà quanto, e soprattutto, nel diritto di conquista: «ad totius orbis dominium imperiumque». Il *populus Romanus* era «mortuus et sepultus» per far spazio al *populus Florentinus*⁶⁰. Un conto, però, era il discorso ideologico, altro la reale fisionomia politico-istituzionale di un dominio estremamente composito e frammentato, difficile da sussumere sotto una «istessa legge», come si dirà al tempo del riformismo settecentesco⁶¹. E non si trattava soltanto di confrontarsi con la fitta trama pattizia che univa ciascuna comunità incorporata alla dominante come in una sorta di federazione. Si trattava, forse ancor più, di scendere a compromessi con una cultura giuridica ancorata alla *lex Omnes populi*, per cui ogni popolo aveva diritto a vivere secondo le proprie leggi, in armonia con la legge universale inscritta nei *libri legales* interpretati. Il confronto toccò direttamente gli stessi giuristi coinvolti nella redazione del 1415, Paolo di Castro in testa⁶².

Il punto di mediazione fu raggiunto in quella parte della stessa rubrica *De legibus* dove, nonostante la premessa uniformatrice iniziale, veniva invece riconosciuta la vigenza degli statuti comunitativi locali purché rivisti e confermati dalla dominante. Complice forse anche questa specie di 'schizofrenia' nella formulazione, la rubrica fu ben lungi dallo sciogliere i nodi della dialettica tra governo di reggimento e scienza giuridica. Quest'ultima, «scarsamente sensibile ai miti storico-letterari ed assai più attenta, invece, alle esigenze del quotidiano ed ai concreti equilibri politici»⁶³, specialmente nella letteratura consiliare, era poco incline ad ammettere l'applicazione degli statuti fiorentini come norma sussidiaria di quelli locali. Difficoltà analoghe posero i *doctores* nel riconoscere una volta per tutte che l'unico fondamento del diritto statutario locale fosse il *placet* della dominante espresso attraverso il meccanismo della *adprobatio*⁶⁴.

⁵⁹ *Statuta Populi et Communis Florentiae*, vol. II, p. 479. Si veda la lettura datane da Fasano Guarini, 1991, p. 87.

⁶⁰ Cfr. Brown, 2001; Fubini, 2003.

⁶¹ Si veda Mannori, 2006, pp. 355-386.

⁶² Si vedano le sue posizioni su quel celebre luogo del Digesto in Pauli Castrensis *In primam Digesti Veteris, De iust. et iure, l. Omnes populi*, 7, Lugduni, 1583. Sulla *potestas condendi statuta*, si vedano almeno: Sbriccoli, 1969, pp. 27 ss.; Quagliani, 1989, pp. 35-76; Storti, 1991, pp. 319-343.

⁶³ Mannori, 2006, p. 357.

⁶⁴ Ripercorre puntualmente questa giurisprudenza, anche oltre il Quattrocento, Mannori, 1994, pp. 97-136. Sui limiti, anche materiali, che la rappresentazione della sovranità

Ciò nonostante, mentre la scienza giuridica si barcamenava in un arduo bilanciamento – degno di Sisifo⁶⁵ – tra la difesa della propria autorità sapienziale e le profonde trasformazioni in atto, il potere politico, lo ‘stato’, non rinunciava ad erodere pressantemente gli antichi assetti. Formidabile la strategia di riconoscere capacità statutaria ai contadi una volta scorporati dai tessuti urbani originari: esortarli a darsi proprie regole di convivenza in luogo delle leggi imposte dai vecchi dominatori ispezziva l’immagine che Firenze dominante voleva mostrare di sé quale tutrice della libertà nell’Italia centro-settentrionale. Formidabile, altresì, la strategia di lasciar penetrare il penale nuovo, quello condizionato dalle logiche repressive dell’infrazione politica, nelle rubriche criminali degli statuti comunitativi fatti riscrivere dalla magistratura centrale degli Approvatori. Per non parlare poi della preminenza applicativa assegnata alla normativa statutaria centrale nelle materie direttamente afferenti alla conservazione del dominio: dalla tenuta dell’ordine politico, al controllo della violenza fino alla tutela degli interessi patrimoniali e fondiari dei *cives* fiorentini nelle comunità soggette. Sempre più spregiudicata nel sentirsi «la nuova Roma», Firenze non rinunciò, in un caso specifico che riguardava i sudditi pisani, a qualificare come *ius commune* il proprio diritto, innescando anche qui una *querelle* con i *doctores* destinata a trascinarsi, tra favorevoli e contrari, oltre il tempo quattrocentesco delle origini dello ‘stato’ fiorentino⁶⁶. Eppure, quella stessa scienza giuridica aveva dato un contributo non da poco alla costruzione teorica della sovranità fiorentina.

Proprio nei *consilia* dei più eminenti giuristi quattrocenteschi circolava l’idea che Firenze fosse da considerarsi una *civitas* o una *respublica* libera; che non avesse cioè un *superior* nell’Imperatore. Tale presupposto la rendeva titolare di ogni maggiore *iurisdictio* e in grado di tenere *locum principis*. Osservate dalla prospettiva dell’immaginario universalistico medievale, si trattava di affermazioni dure e pesanti come pietra. E la pietra che questi giuristi avevano cominciato a muovere su e giù per il crinale scosceso tra diritto e potere recava allora impressa la cifra miliare di Bartolo. In alcuni commenti a frammenti sparsi nel Digesto, il maestro di Sassoferrato aveva sostenuto che alcune città italiane del tempo, soprattutto in Toscana, non riconoscevano un superiore. Di conseguenza comprendevano, ciascuna, un popolo libero sopra il quale esse detenevano tanta autorità quanta l’Imperatore nell’universo. Queste città erano, riguardo ai loro affari, principi in sé e il popolo che le abitava era libero, esattamente come le terre della Chiesa e i re di Francia e Inghilterra⁶⁷. Fra le prime opinioni specifiche

fiorentina incontrò nell’imporre lo statuto della dominante come fonte generale di tutto lo ‘stato’, cfr. Black, 2001, pp. 23-42.

⁶⁵ È la suggestiva immagine che della scienza giuridica quattrocentesca offre Marchetto, 2019.

⁶⁶ Su tutti questi aspetti, sia nuovamente consentito rinviare a Russo, 2021, pp. 125-133.

⁶⁷ Bartoli a Saxofferato *In primam Digesti Veteris partem commentaria*, Venetiis, 1585, commenti a D. 48.1.7 (*De publicis iudiciis. l. Infamen*), n. 14; D. 48.19.4 (*De poenis. l.*

su Firenze, affiora quella di Pietro d'Ancharano, che una provvisione del 24 dicembre 1394 incaricava, insieme con altri due *doctores*, di lavorare ad uno dei primi progetti albizzeschi di riscrittura degli statuti trecenteschi poi arenatosi. A suo parere:

dictum commune [Florentinum] in **regia civitate** et omnimoda iurisdictione **tenet locum Imperatoris**; communi et **populo Florentino** qui **tenet ibi locum principis** et **supremam iurisdictionem** exercet; cum **populus** et commune **Florentinum teneat ibi locum principis**, et omnes officiales ab ipso populo, et communi iurisdictionem ibi recipiant⁶⁸.

Dichiarazioni pressoché speculari vennero da Raffaele Fulgosio, Niccolò de' Tedeschi, Bartolomeo Sozzini⁶⁹. Alcuni, come Filippo Decio, ritenevano che la città avesse acquistato la propria *libertas* dal re dei Romani Rodolfo I d'Asburgo sullo scorcio del Duecento⁷⁰. Il che spiega in parte la necessità, ancora avvertita al tempo di Lorenzo il Magnifico dal cancelliere Scala, di conservare con estrema cura i diplomi imperiali quali solenni attestazioni di sovranità. Altri, come Alessandro Tartagni, ponevano Firenze sullo stesso piano dell'Impero, mentre Paolo di Castro formulava la medesima equazione con il Regno di Francia e con lo 'stato' della Chiesa⁷¹. Testimonianze interessanti offrono pure molti *consilia* manoscritti. Uno dei primi riferimenti a Firenze come *princeps* figura in un parere del 1410 di Nello da San Gimignano che inficiava la validità degli statuti di una comunità soggetta al dominio, Pescia⁷². Ma la definizione forse più suggestiva è in un *consilium* steso nel 1417 da Alessandro Bencivenni. Per l'autore del primo commentario agli statuti fiorentini del 1415, le *Apostille domini Alexandri*, «commune Florentie **floret ut princeps** inter suos subpositos», verso i quali «in eos iurisdictionem exercet, eosque astringere posset et in ipsos merum et mixtum imperium et gladii potestatem exercere»⁷³.

Relegati), n. 4; D. 4.43 (*De minoribus viginti quinque anni. Pr.*), n. 1; D. 49.1.24 (*De captivis et de postliminio l. hostes*), n.4.

⁶⁸ Petri De Ancharani *Consilia sive iuris responsa*, Venetiis, 1574, cons. 87 n.1; 164 n.1; 271 n. 5.

⁶⁹ Raphaelis Fulgosii Placentini *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1576, cons. 149 n. 1. Nicolai Abbatis Panormitani *Consilia iurisque responsa, ac quaestiones*, Venetiis, 1591, lib. I, cons. 91 n. 6. Bartholomei Socini Senensis *Consilia seu potius responsa*, Venetiis, 1579, lib. II, cons. 273 n. 9.

⁷⁰ Philippi Decii *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1575, lib. II, cons. 357 n. 2.

⁷¹ Alexandri Tartagni Imolensis *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1590, lib. IV, cons. 196 n. 3. Pauli Castrensis *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1571, lib. I, cons. 118 n. 1 e 171 n. 1.

⁷² Il *consilium* è ben contestualizzato in Martines, 1968, p. 414.

⁷³ Il *consilium* è in Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Magliabechiano, XXIX, 186, c. 46r. Si è consultata la versione digitalizzata a cura della BEIC. Su Alessandro Bencivenni si soffermano Edigati-Tanzini, 2009.

2.5 I documenti conciliaristi e le «*scripture publice*»

Come a percepire l'inaffidabilità di una simile oscillazione da parte della *scientia iuris*, gli 'uomini di stato' fiorentini si erano spinti in realtà molto al di là del perimetro tracciato dalle formule «*civitas superiorem non recognoscens*» o «*civitas sibi princeps*»⁷⁴. Come non sarà sfuggito al lettore più accorto, la rivendicazione fiorentina di sovranità era avvenuta in origine a prescindere dalla figura legittimante dell'Imperatore, salvo ricercarne in seguito, al tempo di Roberto di Baviera, un intervento validante, peraltro mai tecnicamente perfezionato. Lo si può apprezzare con maggiore contezza proseguendo con la nostra rassegna intorno ai segni tangibili della sovranità. Fonti inventariali precedenti alla provvisione di Bartolomeo Scala menzionano tra i solenni depositi del popolo fiorentino, all'interno dello stesso tabernacolo eretto per custodire le Pandette pisane, i decreti del Concilio di unione con la Chiesa greco-ortodossa, unitamente ad un pregiato Evangelario greco che la Signoria acquistò da un esule costantinopolitano⁷⁵. L'attesissimo evento, fatto svolgere a Firenze nel 1439 con l'accondiscendenza di Eugenio IV bisognoso di finanziamenti alla esclusiva portata del banco mediceo, offrì a Cosimo, allora Gonfaloniere di Giustizia, la preziosa opportunità di mostrare a Oriente e Occidente insieme, con uno studiato cerimoniale, la consolidata egemonia sulla città e sui suoi possedimenti territoriali. Se in quel frangente Firenze celebrava se stessa come realtà sovrana, il cardinale Enea Silvio Piccolomini, al più tardi papa Pio II, non esitava a lamentarsi con Sigismondo di Lussemburgo che «*non sufficit Florentinis imperium abnegare, imperiales etiam occupant civitates*»⁷⁶.

Alcuni anni dopo, nel 1458, quel *populus Florentinus* che col Parlamento del 1378 aveva ottenuto la «*totalis, plenissima et integra auctoritas et potestas*» andava finalmente a modificare il «*titulus dominationis*» dei Signori, da Priori delle Arti a Priori della libertà e – appunto – del popolo fiorentino. Non era più confacente alla nuova dignità sovrana della città e del suo 'stato' la denominazione originaria, di radice comunale, «*quasi humilibus abiectisque personis atque infimis negociis presidere eos insinuet*», troppo distante dalla ampiezza territoriale assunta rispetto «*ab initio, cum civitas parva esset, parvumque aut nullus eius foret imperium exigueque civium opes*»⁷⁷. Il possesso di un dominio costituiva ormai un autonomo, e inedito, criterio di legittimazione, di fatto svincolato da qualsiasi obbligo nei confronti delle supreme gerarchie della Chiesa e in particolare dell'Impero. Fu esattamente tale principio, tutto interno e autosufficiente, che aveva consentito a Firenze, nel 1455, di figurare tra le parti contraenti il patto della

⁷⁴ Su queste celebri formule, ancora utile Calasso, 1957, pp. 24 ss.

⁷⁵ Cfr. Baldi, 2010, pp. 131-132.

⁷⁶ Il testo della lettera è edito in Wolkan, 1909, I, pp. 77-78. Utili spunti di riflessione in Fubini, 2003, p. 59.

⁷⁷ ASF, Balie, 29, cc. 118v, 125v.

Lega italica, al pari di Venezia, Milano, Roma e Napoli: realtà che si identificavano in sostanza coi rispettivi regimi o 'stati'. Quello siglato su ispirazione di Niccolò V, qui più sovrano pontefice e meno pastore universale, fu un patto paritetico e orizzontale, che neutralizzava in sede cancelleresca le differenze gerarchiche e le contestazioni di legittimità come quella imperiale verso la nuova dinastia ducale degli Sforza a Milano, in virtù della comune condizione di «*potentie grosse*»⁷⁸.

Lo stesso accordo della Lega italica può aiutare a decrittare la strategica importanza dell'ultimo fra i segni tangibili della sovranità che le fonti compulsate restituiscono. In particolare, la provvisione del 1475, che completava il riordino dell'Archivio delle Riformagioni voluto dal cancelliere Scala, alludeva a tutti quei contratti o pubblici strumenti «*de aliqua re ad publicam utilitatem seu honorem Communis Florentie*». Si disponeva, cioè, la conservazione di tutta quella trama di patti elevata, parallelamente al processo di costruzione e di consolidamento del dominio territoriale, a fonte giurisdizionale, anche questa, tutta interna dei diritti al possesso. Persino la formazione della inedita proiezione territoriale esterna alla città – il «*tuorlo dello stato*»⁷⁹ – si compì quindi al limite del diritto imperiale, senza nessun'altra validazione giuridica che non fosse quella dei capitoli imposti da Firenze alle comunità soggette, nella loro evoluzione dalle trecentesche forme dell'*adhaerentia* alle quattrocentesche forme dei patti *ratione dominii*, ormai improntati al linguaggio della subordinazione⁸⁰.

3. I segni 'carsici'

Oltre a mostrarsi con i descritti segni tangibili, la sovranità di Firenze trovò anche forme di manifestazione più 'carsiche'. Non si trattava, questa volta, di documenti custoditi e, all'occorrenza, esibiti con solennità. Erano, piuttosto, immagini intimamente connesse all'esercizio effettivo del potere, che gli 'uomini di stato' fiorentini, soprattutto con l'ascesa dei Medici, preferirono affinare con circospezione e cautela e lasciare che erodessero, con lenta ma inesorabile determinazione, gli antichi assetti universalistici e comunali, in certi aspetti traditi in altri oculatamente conservati, in un viluppo di continuità e discontinuità tanto intricato quanto longevo. Il discorso su questi segni particolari potrebbe svilupparsi lungo direzioni molteplici, peraltro non del tutto disgiunte dalla concretezza delle pratiche: dai patti giurati, al prestito ebraico incentivato contro qualsiasi prescrizione canonistica, alla rifondazione medicea dello Studio pisano senza la previa licenza papale, fino alle prerogative sovrane della grazia e della clemenza rivendicate dalla Signoria prima e da Lorenzo il Magnifico, poi. Ciascun

⁷⁸ Cfr. Soranzo, 1924, p. 192; Fubini, 2009, pp. 17-18.

⁷⁹ Suggestiva espressione del Guicciardini delle *Considerazioni* sui *Discorsi* di Machiavelli, in part. sul cap. XIX.

⁸⁰ Sulla evoluzione, cfr. Petronio, 1982, pp. 40-84. Sul linguaggio della subordinazione, cfr. Ricciardelli, 2011-12, pp. 1017-1032.

profilo richiederebbe una riflessione a sé, già compiuta in altra sede⁸¹. Meriterebbe, invece, appuntare l'attenzione sopra uno specifico segno che, davvero, come un fiume carsico si mosse silente in profondità fino a riaffiorare in superficie nelle circostanze più inaspettate: la *maiestas*, con il suo riverbero sul terreno dell'infrazione politica, di quelle congiure che, osservate dalla prospettiva delle pratiche, sono gli stessi patti giurati percepiti come infranti e violati da una parte del ceto dirigente.

Se Firenze, nel suo territorio, teneva il posto dell'Imperatore, logicamente veniva ad assumere, quantomeno nei confronti delle comunità soggette, l'attributo, universale, della *maiestas*. In fondo, già i controversi statuti quattrocenteschi, che proprio sul dominio territoriale poggiavano e celebravano l'essenza sovrana della città, al linguaggio della tradizione, reverenziale verso le potenze universali celesti e terrene, aveva sostituito «il linguaggio della maestà», sorretto da numerosi e ricorrenti *pluralis maiestatis*: «volumus, iubemus, decernimus»⁸².

Alcuni anni dopo, nel 1420, Buonaccorso da Montemagno, giurista di illustre famiglia pistoiese, in un suo scritto si rivolgeva ai Signori con un eloquente appellativo:

per li quali [Signori] tutto il tempo di mia vita, in ogni luogo dove io sia, in qualunque grado costituito, io sono servidore vostro, vostra creatura, prontissimo ad ogni comandamento della **Illustrissima vostra Maestà**: e fedelissimo a questa Repubblica, e congiuntissimo con ogni vostro cittadino, come colui che la immagine de' vostri benefici fissa nella memoria si riserva⁸³.

Il brano fa parte di un discorso più ampio, pronunciato in occasione dell'insediamento dei nuovi Signori: una specie di trattatello in volgare sulla repubblica di Firenze. Il tono è indubbiamente retorico e si accoda ad altre espressioni simili negli scritti di umanisti quali Matteo Palmieri⁸⁴ e Leon Battista Alberti⁸⁵. Ma, come già visto a proposito della pretesa uniformazione normativa del dominio, non sempre la montante ideologia imperialistica si coniugava con la grammatica sobria della *scientia iuris*.

⁸¹ Si veda Russo, 2021.

⁸² Fubini, 1994, pp. 31-32; Brown, 2001.

⁸³ *Prose del Giovane Buonaccorso da Montemagno*, in Giuliari (ed.), 1874, p. 49.

⁸⁴ *Vita civile*, in Belloni, 1982, pp. 98-99: «Che ne' magistrati siede, inanzi a ogni cosa conosca essere spogliato della propria persona, et ritenere la publica persona di tutto il corpo civile dovere sostenere et difendere la dignità et sommo onore della **publica magestà**, servare la legge, di buoni ordini provvedere, tutta la città conservare, et continuamente ricordarsi la multitudinè che è governata avere ogni cosa rimesso alla sua fede».

⁸⁵ *De ierarhia*, lib. III, in Grayson, 1966, pp. 262-263: «Non confermo e non confuto quel che tu dici. Pur crederrei che la intenzione e proposito del buon cittadino fusse costante et affermata, e sempre operosa in acrescere e prescrivere tranquillità, amplitudine e maiestà publica. Se fra noi senatori in senato continuo si cerca questo, bene est».

Strettamente correlato all'attributo maiestatico era il *crimen laesae maiestatis*: crimine fra i più riprovevoli, che univa insieme i comportamenti infedeli della disobbedienza ad un superiore e del tradimento. Se si ripercorre la letteratura consiliare, non solo fiorentinistica, specialmente tra fine Trecento e primi trent'anni del Quattrocento, si ricava la netta impressione nei giuristi che, per quanto fosse *superiorem non recognoscens*, Firenze non godeva della pienezza dei diritti dell'Imperatore. In particolare, appaiono restii a riconoscere alla città, benché potente, la *maiestas* quale sacra dignità e suprema autorità spettante esclusivamente al re dei Romani. I cittadini fiorentini o i sudditi disobbedienti avrebbero potuto essere perseguiti per cospirazione contro il reggimento, per aver fatto conventicole ovvero per aver imbracciato le armi contro il suo quieto e pacifico stato, ma non per l'offesa capitale del crimine di lesa maestà⁸⁶. Nel caso specifico di Firenze, tale posizione vanta un mentore illustre, legato alla città da vincoli professionali e onorifici: Baldo.

Nel 1379 il governo di allora, forte della autoinvestitura sovrana col più volte evocato Parlamento, reagì con ferocia repressiva verso alcuni aristocratici dissidenti, pronunciando condanne a morte e alla confisca dei beni. Prima di procedere, si richiese un parere tecnico al maestro perugino. Nelle aspettative delle autorità, difficilmente l'insigne giurista avrebbe potuto contraddire la spregiudicata pretesa avanzata, in un apposito memoriale, dove, senza mezzi termini, si riservava a Firenze, con tanto di rubriche statutarie allegate, la *maiestas* propria della *respublica Romanorum*. Si sosteneva, in breve, che nel caso di un delitto contro la repubblica e il fisco della città di Firenze, dovesse seguire la confisca dei beni come se il delitto fosse stato commesso contro la repubblica e il fisco della città di Roma. Ciò in quanto la repubblica e il fisco di Firenze avevano gli stessi privilegi, benefici e immunità della repubblica e del fisco di Roma. Tuttavia, lungi dal mostrare gli attesi segni di gratitudine per i passati incarichi nello Studio e per la cittadinanza concessa, Baldo non solo invalidò la confisca ma negò recisamente la supposta maestà fiorentina: «Civitatis vero alie ab urbe non dicitur maiestas, quia civitates loco privatorum habentur». I dissidenti andavano puniti non per lesa maestà, ma più semplicemente per sedizione⁸⁷.

Il precedente imbarazzante di Baldo, unito alla confusa tenuta dei rapporti con l'Impero testimoniata dall'ultimo diploma del 1401, può in parte spiegare perché i riscritti statuti quattrocenteschi, autentico «corpo di legislazione regionale»⁸⁸, non recassero alcuna menzione espressa del *crimen maiestatis*. Eccezion fatta per una disposizione al libro terzo della compilazione del Castrense dove i rei di declinare la *iurisdictio* di Firenze e dei suoi magistrati in città o nel contado e distretto in forza di un qualsiasi privilegio, anche ecclesiastico, tendenzialmente

⁸⁶ Utili spunti di riflessione in Kirshner, 2011.

⁸⁷ Baldi Ubaldi Perusini *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1575, I, cons. LVIII, LIX. Sulla vicenda, cfr. Spagnesi, 2004, pp. 129-155; Fredona, 2011, pp. 141-160.

⁸⁸ Nella nota definizione di Chittolini, 1979, pp. 292-352.

«tamquam rebelles, et proditores, et tamquam condemnati de crimine lesae maiestatis habeantur»⁸⁹. Tale rubrica, però, era il chiaro rifacimento di una previsione⁹⁰ già inserita nella silloge statutaria del 1355 e cioè appena un anno dopo il conferimento ai Signori fiorentini del vicariato imperiale da parte di Carlo IV. Evidentemente il fresco possesso del titolo autorizzava anche simili statuizioni. Viceversa, la restante disciplina *de maleficiis* non sembra recare altra traccia della lesa maestà. È come se i compilatori avessero deliberatamente aderito ad un atteggiamento di cauto e silente ossequio all'autorità superiore, atteso che qualsiasi privilegio valeva per la sola vita dell'imperatore concedente e, oltretutto, non poteva estendersi ad un territorio diverso da quello per cui era stato in origine concesso. Come sappiamo, al tempo delle revisioni statutarie del 1409-1415, Firenze attendeva ancora la ratifica del diploma dato nel 1401 da Roberto di Baviera. Semmai, il *crimen laesae maiestatis* si aggira come uno spettro nel blocco di rubriche sui 'crimini politici', tra *modus procedendi* e scelte lessicali⁹¹.

Non che le cose andassero diversamente in altre realtà italiane coeve.

Se Venezia presenta una situazione pressoché identica a Firenze⁹², presso lo Studio pavese, patrocinato dai Visconti, i giuristi si interrogavano con urgenza se il duca di Milano e delle altre città e terre lombarde, sebbene suddito dell'Impero, detenesse anche la *maiestas*⁹³. Peraltro, proprio gli statuti di Piacenza e di Como, già rispettivamente nel 1321 e nel 1335, evocavano placidamente il lemma '*crimen laesae maiestatis*' per sanzionare fenomeni di sovvertimento dell'ordine⁹⁴. Neppure gli statuti che il principe sabauda Amedeo VIII promulgò nel 1430 annoveravano la lesa maestà. Tuttavia, è stato anche qui dimostrato come il duca fosse giunto alla *maiestas* per vie traverse, con l'invenzione della «eresia di Stato»⁹⁵.

Se la giurisprudenza di allora stentava ad estendere l'attributo maiestatico e l'annesso crimine oltre il re dei Romani, Firenze, *civitas superiorem non recognoscens*, specialmente a partire dagli anni Trenta del Quattrocento, cominciò a far affiorare dai rivoli carsici la lesa maestà. Si era all'apice delle oltraggiose spoliazioni a danno dei legittimi depositari della sovranità medievale. Smarrita a poco a poco la originaria consistenza spettrale, il *crimen laesae maiestatis*, riferito a Firenze e al suo 'stato', risuonava nel partito di condanna deliberato nel settembre del 1433 dal governo albizzesco contro Cosimo e Averardo de' Medici; «cupientes rumpere ordinamenta Prioratus et Vexilliferi Iustitiae Populi

⁸⁹ *Statuta Populi et Communis Florentiae*, lib. III, rubrica 82, vol. I, pp. 295-298.

⁹⁰ ASF, Statuti di Firenze, 12, cc. 180v-182v, nella versione volgarizzata da Andrea Lancia.

⁹¹ Come si è cercato di mostrare in Russo, 2018, pp. 391-435.

⁹² Cfr. Magnani, 2015, pp. 1-20.

⁹³ Cfr. Black, 2009.

⁹⁴ Cfr. Cengarle, 2014, pp. 43-51.

⁹⁵ Cfr. Ostorero, 2019, pp. 317-356.

Florentini, qui sunt regimen et caput totius civitatis» entrambi venivano detti «**in crimine laesae maiestatis incidentes**». Rovesciate le sorti dello 'stato', con il saldo impianto del reggimento mediceo, nel luglio del 1466 un ufficiale estrinseco del dominio, il podestà di Tizzana, poteva scrivere al Magnifico che «secondo vuole ragione offendere la persona del pretore **est crimen lese maiestatis** et non è minuta colpa ma atrocissima»⁹⁶. Tanta audacia si può spiegare alla luce della graduale apertura che sembra interessare la letteratura giuridica, non solo fiorentinistica.

A Pavia, tra il 1442 e il 1443, Martino Garati da Lodi era impegnato a scrivere il *De principatu* e ad ampliare, nella apposita sezione *De crimine laesae maiestatis*, l'opinione di Alberico da Rosciate, il quale pure era giunto tempo addietro ad ammettere il *crimen* anche per il principe «qui non recognoscat superiorem»⁹⁷. Raffaele Fulgosio, in un *consilium* steso a margine di un processo istruito da un giudice senese contro due sudditi del dominio fiorentino, scrisse che «a libertate populi sive civitatis ipsius magnifice Senarum trahit origine quisquis maiestatem suam non offenderit atque in ea securus libere moretur»⁹⁸. Bartolomeo Cipolla, intervenendo sopra un caso di ribellione nella città pontificia di Faenza, assumeva sia Venezia che Firenze a modello per sciogliere il nodo dei rapporti tra *civitas superiorem non recognoscens* e *maiestas*⁹⁹. Fino ad arrivare a Tommaso Salvetti, autore del principale commento ai libri secondo e terzo degli statuti fiorentini del 1415. Annotando una rubrica, il giurista pistoiese, oltre a rilevare che «reipublice romanorum privilegiis gaudet civitas florentina», sentenziava che non rivelare una trama cospiratoria poteva integrare il «*crimen maiestatis lese*». Con finezza tecnica, il *doctor* filomediceo ancorava il suo assunto all'unico titolo di legittimazione giuridicamente valido: i «privilegia vicariati imperii» concessi da Carlo IV «cum bulla aurea» e custoditi «apud Vexilliferum Iustitiae»¹⁰⁰. Si può discutere sulla sottigliezza dell'argomentazione, ma tra gli anni Sessanta e Settanta del Quattrocento, periodo a cui risale la composizione del commento, profonda era ormai la distanza dallo scomodo precedente di Baldo.

E invece il binomio *maiestas/crimen maiestatis* lasciava nuovamente la superficie raggiunta per i rivoli carsici degli inizi durante un episodio cruciale dove, viceversa, chiunque si aspetterebbe una sua conclamata materializzazione. Invero, nei giorni sconvolti dalla congiura dei Pazzi del 1478, l'occasione non sarebbe mancata. Tuttavia, Bartolomeo Sozzini, Francesco Accolti, Girolamo Torti

⁹⁶ ASF, Mediceo Avanti il Principato, 23, doc. 64, c. 67.

⁹⁷ Cfr. Rondinini Soldi, 1968.

⁹⁸ Raphaelis Fulgosii Placentini *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1576, cons. 149 nn. 1-2.

⁹⁹ Bartholomei Cipollae Veronensis *Consilia criminalia*, Venetiis, 1575, cons. 17 n. 46.

¹⁰⁰ Biblioteca Marciana di Venezia, Lat. V, 2456, *Quaestiones, declarationes et practicae super libro tertio statutorum florentinorum in materia maleficiorum*, cc. 58v, 61v. Su Tommaso Salvetti, specialmente come commentatore del libro secondo sulle cause civili, cfr. Edigati-Tanzini, 2009, pp. 26-48; Tanzini, 2011, pp. 106-123.

e molti altri giuristi, quasi tutti inquadrati in quello Studio pisano recentemente rinnovato, interpellati a difendere il Magnifico con altrettanti *consilia*, preferirono prudentemente spendere argomenti di puro diritto canonico¹⁰¹. Certo la magistratura degli Otto di Guardia, che sulla congiura istigata da Sisto IV costruì la sua definitiva ascesa a massima giudicatura criminale, non si fece scrupoli a somministrare molte implicazioni del terrifico ingranaggio: dalla sommarietà dei processi, alle violente esecuzioni sommarie fino alla *damnatio memoriae*. Giuridicamente, però, opporre alla lesa maestà papale – a tanta gravità di accuse si spingevano le bolle di interdetto e di scomunica sistine – una lesa maestà fiorentina era parso a quei «primi dottori d'Italia»¹⁰², soprattutto al Sozzini reclutato su diretto interessamento di Poliziano, un po' troppo azzardato. Addirittura, secondo Francesco Accolti, «civitas Florentina subest imperio, non summo Pontifici»¹⁰³. Anche perché, nella guerra che si sarebbe combattuta di lì a poco, Firenze avrebbe avuto come alleati oltremontani, oltre al re di Francia Luigi XI – che, peraltro, non aveva esitato a definire «i detti Pazzi criminosi lese majestatis»¹⁰⁴ –, l'imperatore Federico III. A quest'ultimo proprio Bartolomeo Scala – che nella reazione alla congiura svolse un ruolo fondamentale – si rivolgeva con tutti gli attributi tipici della Cesarea Maestà e, per conto della repubblica, faceva professione solenne di obbedienza e – cinicamente calcolata – sottomissione: «Ad te quoque, ad te confugimus, Federice serenissime, Imperator semper auguste. Memineris, rogamus, fidelissimae urbis tuae Florentiae et populi huius isti sacratissimae Maiestati imperatoriae semper devotissimi»¹⁰⁵.

Difficile non ravvisare in parole simili la più volte richiamata strategia di facciata alimentata dall'ambiguità di rapporti tra Firenze e l'Impero, che la mancata ratifica del diploma del 1401 aveva lasciato insoluta. Solo adesso si può comprendere il senso di quella provvisione proposta nel 1474 dallo stesso cancelliere Scala – ed evocata in apertura – per cui i dispersi e trascurati «Privilegii antichi da Imperatori et altri ricevuti, con bolle et suggelli d'oro» erano tornati a far bella mostra fra le «solennissime chose del Popolo di Firenze», insieme con le Pandette pisane, le *Storie fiorentine* di Bruni, i decreti conciliari e i patti di dominazione imposti alle comunità soggette del dominio. Fu semmai uno strascico del «caso de' Pazzi», una congiura ordita nuovamente contro Lorenzo nel 1480, a restituire piena consistenza alla lesa maestà fiorentina. Come ebbe a riferire l'ambasciatore Antonio da Montecatini in un suo dispaccio al duca di Ferrara Ercole d'Este:

Ancora noterà V. Ecc.^a che costoro che sono stati impiccati non poteano de iure morire, perché non essendo venuti ad altro atto estrinseco, non meritavano la

¹⁰¹ Sulla occasione mancata, cfr. Bizzocchi, 1987, p. 267. Sui vari *consilia*, cfr. Pennington, 1993, pp. 238-268; Spagnesi, 1997, vol. III, pp. 1235-1246.

¹⁰² Così Guicciardini, *Storie fiorentine*, in Palmarocchi, 1931, p. 42.

¹⁰³ Francisci Accolti *Consilia*, cons. 163, f. 175 n. 3.

¹⁰⁴ ASF, Lettere esterne, classe X, 4, c. 145.

¹⁰⁵ Il testo del discorso è edito in Fabroni, 1784, vol. II, p. 181.

morte. E imperò la Signoria una cum 70 determinarono che fosse **crimen lesae maiestatis**, dicendo che voleano torre la libertà et mutare questo stato el quale se governava per el mezo di Lorencio. Et cusì dichiarono expresse che chi offende Lorencio o offenderà, cometerà **crimen lesae maiestatis**¹⁰⁶.

E così, oltre alla avvenuta confusione tra il Magnifico, la città e il suo 'stato', la fonte è chiarissima nel segnalare la discrepanza delle recenti realtà politiche di fatto dalla *scientia iuris* tradizionale. Le esitazioni e i calcoli del passato anche recente potevano dirsi largamente superati. Adesso, non soltanto una città ancora formalmente *terra imperii*, ma addirittura un cittadino solo occasionalmente investito di qualche pubblico ufficio, potevano vantare l'universalistico attributo maiestatico e, con quello, il massimo grado della sovranità. Non stupirà, a questo punto del discorso, come la menzionata relazione diplomatica di Antonio da Montecatini fosse basata su una deliberazione, andata persa, della recente creatura medicea dei Settanta, specie di senato del principe modellato sul Consiglio segreto ducale sforzesco; indice delle, neanche troppo velate, connotazioni principesche assunte dalla repubblica con il Magnifico¹⁰⁷. Ebbene, pare che pure sulle statuizioni di tale organo straordinario si fosse concentrata l'ansia ordinatrice di Bartolomeo Scala. Nel celebrare la creazione dei Settanta, il cancelliere, riproponendo la strategia narrativa dell'illustre predecessore Leonardo Bruni, equiparava i «septuagintaviri» al Senato di Roma e, come curatori della «salus reipublicae», condividevano con i «sacros Reges» il massimo attributo sacro e regale della sovranità, ossia la maestà: «Nos quoque communi quodam et vulgata appellatione **sacros Reges** dicimus: **eorumque Maiestatem** excellenti huiusmodi cognomento saepissime honestamus»¹⁰⁸.

4. Persistenza dei segni

Da allora, le sorti di Firenze e della maestà resteranno definitivamente legate. Ciò nonostante, subito dopo la cacciata dei Medici, verranno sollevati alcuni dubbi che, pur criticando con gli strumenti dello *ius commune* il supposto attentato alla *maiestas* medicea, non inficeranno affatto l'idea che il popolo fiorentino «princeps supreme auctoritas et de **plenitudine potestatis** fecerit et facere potuerunt inter subditos suos»¹⁰⁹. Intanto, all'indomani della creazione del Consiglio Maggiore, coronamento dei governi di reggimento nati dal Parlamento del 1378, Girolamo Savonarola affiderà ad una delle sue vibranti prediche questo messaggio:

¹⁰⁶ Il dispaccio è edito in Cappelli, 1863, pp. 25-27.

¹⁰⁷ Cfr. Fubini, 1994, pp. 107-135.

¹⁰⁸ ASF, Miscellanea Repubblicana, 4, 115, cc. 40-49.

¹⁰⁹ Si allude ai *dubia* avanzati a margine di una causa per eredità connessa al «caso de' Pazzi» dal giudice Piero Lodovico Saraceni da Fano – *dubia* fra l'altro sottoposti al parere dei giuristi Francesco Guicciardini e Antonio Strozzi – su cui cfr. Cavallar, 1997, pp. 265-345.

Qual è la potestà ordinata a te, popolo fiorentino? Ell'è il Consiglio Grande, perché quello come principe e signore fa tutti li ufficiali. Questo è il tuo re, Firenze (...) Or dimmi, che pena merita colui che ammazza uno re o uno signore d'una città? Oh, merita grandissima punizione, **quia est crimen laesae maiestatis**¹¹⁰.

Sulla *maiestas* e sul suo rovescio penale si diffonderà una rubrica degli statuti fatti riscrivere dalla magistratura centrale degli Approvatori alla comunità soggetta di Arezzo dopo la sua ribellione nel 1503. Alla fin troppo esplicita intitolazione, *De pena facientis contra populum vel contra statum et contra maiestatem civitatis Florentiae*, segue la perentoria prescrizione che i rei «penitus moriatur et omnia eius bona publicentur et publicata veniant in Commune Florentie». Persino chi «verba aliqua proferendo vel male loquendo contra populum Florentinum, vel contra ipsius populi libertatem» verrà punito dal Podestà e dal Capitano – quest'ultimo riesumato ancora per poco dopo la sua soppressione per mano del Magnifico – «qui prius prevenerit ipsorum arbitrio, considerata qualitate facti, et conditione personarum»¹¹¹. Fra l'altro, la disobbedienza degli Aretini è la stessa che ispirerà a Niccolò Machiavelli, al tempo segretario della seconda cancelleria, il celebre discorso *Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati*, altrimenti diffuso col titolo *Del castigo si doveva dare alla città d'Arezzo et Valdichiana*, che, come è stato altrove dimostrato, si risolve in una magistrale disamina sul *crimen laesae maiestatis*, per certi versi accostabile al *De seditiosis* composto nel 1515 dal giurista francese Nicolas Bohier¹¹².

E chissà se proprio Machiavelli, al più tardi autore di un lungo capitolo sulle congiure inserito nei *Discorsi* ma circolato anche autonomamente, può aver ispirato alcuni dei giovani intellettuali riuniti negli Orti Oricellari a tramare contro il cardinale Giulio de' Medici nel 1522. Nei partiti di condanna degli Otto di Guardia, impegnati a reprimere ferocemente la congiura, ritorna più volte la formula «tractasse et fecisse tractatum predictum, cum omnibus predictis, contra pacificum statum civitatis Florentie, et tale tractatum non revelasse, et conmisisse **crimen lese maiestatis**»¹¹³.

Il processo fin qui descritto raggiunge un decisivo coronamento con il definitivo impianto del principato mediceo di Cosimo I – che, nella rappresentazione dei giuristi, si era semplicemente 'surrogato' alla città¹¹⁴ – quando la sanzione della lesa maestà si incuneerà nella famigerata *lex Polverina* – dal nome dell'auditore fiscale Polverini – del 1549 per cui:

quelle persone di qualsivoglia sesso, o conditione, che per l'avvenire in alcun modo conspireranno, o macchineranno contro la persona d'esso Illustriss. & Excellentiss.

¹¹⁰ *Prediche sopra Amos e Zaccaria*, in Ghiglieri, 1971, vol. I, p. 151 (predica V).

¹¹¹ ASF, Statuti delle comunità autonome e soggette, 26, lib. III, rubrica 8, cc. 121v-122r.

¹¹² Si vedano i lavori di De Benedictis, 2015; 2016.

¹¹³ Alcuni di questi partiti sono editi in Guasti, 1859, pp. 133-134, 136, 139.

¹¹⁴ Cfr. Mannori, 1994, pp. 75-94.

Sig. Duca felicemente reggente, o d'alcun suo nella Ducal dignità successore, o de loro Illustriss. Figliuoli, o Discendenti, o del suo Stato felice, per alcuno di que' modi & capi principali, pe' quali secondo la disposizione di ragione comune, si dice commettersi l'atroce & nefando delitto della **lesa Maiestà**, s'intendino ipso facto haver commessa tal sceleratezza, & esser incorse in tutti quei pregiuditij e pene, che ne son per tal conto dalle Leggi tanto communi quanto municipali stabilite, & ordinate¹¹⁵.

Non solo la maestà, ma anche molti degli altri segni tangibili della sovranità di anzi passati in rassegna continueranno a caratterizzare, nel lungo periodo, la vicenda istituzionale dello Stato territoriale fiorentino, poi Stato vecchio, ora in dialogo ora in frizione con i Granduchi, specialmente con Cosimo I, in parte impegnato a superare, in un'ottica autenticamente regionale, le logiche della antica città dominante. Tralasciando le difficoltà connesse alla successiva infeudazione di Siena, la fitta trama pattizia di «*scripture publice*» che dal Trecento univa le molteplici e variegate comunità soggette alla dominante, come pure la reiterata ambiguità di rapporti con l'Impero, scandita da altri diplomi e privilegi, si esauriranno soltanto con i massicci interventi del riformismo settecentesco, quando alla estinta casa regnante medicea sarà subentrata la dinastia degli Asburgo-Lorena¹¹⁶. E questo nonostante la appassionata difesa della libertà fiorentina sostenuta da Averani e altri giuristi toscani che, per conto di Cosimo III, non esiteranno a fondare le loro tesi sulle soluzioni escogitate dalla giurisprudenza quattrocentesca, valide certamente a ribadire, a distanza di secoli, l'indipendenza rispetto all'Impero, ma anche a restaurare, non appena la dinastia medicea si fosse dissolta, la vecchia repubblica oligarchica, come se i Medici avessero governato quali mandanti del popolo fiorentino¹¹⁷.

Tuttavia, sono soprattutto le Pandette pisane a conservare una robusta valenza simbolica, sempre con ricadute importanti sul piano della politica del diritto. Non è un caso che alla *littera florentina* come collazionata da Poliziano avesse guardato, al tempo della ricezione dello *ius commune* quale fonte primaria presso il Reichskammergericht, l'imperatore Massimiliano I: «quello stesso imperatore che si ricordava solennemente successore di Costantino e del glorioso imperatore Giustiniano»¹¹⁸. Segno bramato da molti potenti d'Europa, nonché laboratorio propedeutico alla nascita della grande scuola giuridica, d'indirizzo storico e filologico, poi diffusasi come si sa prevalentemente in Francia, il Digesto Laurenziano non vedrà mai del tutto recisi i suoi legami con la patria fiorentina, benché ormai inserita in quella *provincia Hetruviae* immaginata e progettata dal primo Granduca. Non sarà pleonastico rammentare qui come ad una elegante

¹¹⁵ La legge è consultabile nella raccolta del Cantini, vol. II, pp. 54-62.

¹¹⁶ Sul persistente pluralismo istituzionale, cfr. Mannori, 1994. Sulla difficoltà di rapporti tra la Toscana e l'Impero, cfr. Marrara, 1983, vol. I, pp. 217-227. Sulla riforma leopoldina delle comunità, cfr. Sordi, 1991.

¹¹⁷ Cfr. Birocchi, 2002, p. 328.

¹¹⁸ Ascheri, 1998, p. 330.

edizione realizzata nella stamperia ducale dal giurista Lelio Torelli e suo figlio Francesco, Cosimo I avesse in qualche modo affidato, nel più ampio contesto europeo della diversificazione dello *ius commune* medievale, le premesse tecniche di un frastagliato diritto comune toscano, anche questo destinato a futuri e significativi sviluppi¹¹⁹.

5. Considerazioni conclusive

Perdoni il lettore benevolo l'andamento, forse, un po' troppo pindarico del discorso, che racchiude una vicenda istituzionale e giuridica tanto suggestiva quanto sinuosa. Si è così voluto restituire il senso, e la complessità, di un itinerario certo non esclusivo nello spazio politico dell'Italia quattrocentesca – per non dire europeo – ma indubbiamente peculiare. Del resto è al sistema peninsulare delle 'potentie grosse', a «quel laboratorio politico dell'Europa moderna che è stata l'Italia nel passaggio dal comune alla signoria» che merita guardare, se si vuol comprendere «come si è trasformata la legittimazione del potere dal modello interno al modello dell'autorità che viene dall'alto»¹²⁰.

Sospesa sul crinale tra antico e nuovo, con la progressiva alterazione dei tradizionali equilibri universalistici e comunali, anche Firenze percorse una via personalissima alla sovranità. Il Parlamento del 1° settembre 1378, col dichiarare la «totalis, plenissima et integra auctoritas et potestas populi Florentini» e col qualificare i Consigli statuari «liberi et soluti», può assurgere a momento genetico della rivendicazione di una sovranità che la giurisprudenza medievale aveva fin lì descritto come posizione di potere assolutamente non dominata e, pertanto, logicamente collegata alla *solutio a legibus*. Pur nella sua eccezionalità costituzionale, il Parlamento azionato all'esito fallimentare del tumulto dei Ciompi non sembra alterarne il contenuto fondamentale. Vero è, tuttavia, che la *scientia iuris*, dalla Glossa al Commento, si sforzò sempre di attivare una difficile conciliazione tra le istanze assolutistiche e quelle legalitarie implicite nella stessa tradizione giustiniana, nei luoghi antinomici della formula del Digesto «princeps legibus solutus esto» e nella costituzione *Digna vox* raccolta nel Codice per cui il sovrano è «legibus alligatus»¹²¹. Intimoritone in concreto, tanto da relegarne «le manifestazioni nella sfera della patologia delle forme politiche», il Trecento politico-giuridico di Bartolo e Baldo non poteva che concepire la sovranità in astratto, nell'idea irrinunciabile della monarchia universale. Una sua sconfessione avrebbe significato valicare il confine, segnato da un senso profondo di giustizia, tra la sovranità legittima e la tirannide.

¹¹⁹ Sull'edizione a stampa delle Pandette, cfr. Ascheri, 1985, pp. 117-140; Gualandi, 1986, pp. 143-198. Sul processo europeo di formazione dei diritti patri, si veda Birocchi, 2006, pp. 17-71. Su quello toscano in particolare, cfr. Mannori, 2006, pp. 355-386.

¹²⁰ Prodi, 1992, pp. 243-244.

¹²¹ Cfr. Cortese, 1990, pp. 205-224; Grossi, 1995, pp. 143-144.

Tale premessa è nella sostanza tradita nel momento in cui una città dominante come Firenze cominciava ad appropriarsi di attributi, di segni circoscrivibili, a norma, ai soli legittimi interpreti della monarchia universale, Chiesa e Impero. Si è visto quanto la città pensasse se stessa, specialmente in rapporto al suo 'stato', nei termini di una nuova Roma. E si trattava di un'operazione capace di sopravanzare di gran lunga l'enfasi retorica e precipitare sul terreno del giuridico. Si pensi alla evocata rubrica statutaria *De origine iuris* che, sulla falsariga della costituzione giustiniana *Deo auctore*, ammetteva per il *populus Florentinus*, il sovrano esercizio a rimodellare, anche per via di abrogazione, la legislazione precedente. Stava drammaticamente compiendosi la precoce diagnosi espressa da Bartolo:

Cum Imperium fuit in statu et in tranquillitate, totus mundus fuit in pace et tranquillitate, ut tempore Octaviani Augusti; et cum Imperium fuit prostratum, insurrexerunt dirae tyrannides¹²².

Firenze, città potente, assieme alla maggior parte degli 'stati' italiani nel Quattrocento, era tirannica «ex defectu tituli» in cerca di legittimazione «ex parte exercitii».

Tale ricerca di legittimazione si compì, come si è visto, in parte seguendo la via tendenzialmente simbolica del deposito di documenti solenni presso i luoghi pubblici del potere, in parte assimilando le antiche vestigia maiestatiche. Qui l'ambizione di Firenze a fregiarsi di un attributo universalistico come la *maiestas* e a punirne la lesione con lo strumentario repressivo del *crimen maiestatis*, evidenzia forse la più grave torsione dell'ordine giuridico medievale. Nelle glosse alle costituzioni enriciane Bartolo aveva coerentemente circoscritto la somministrazione delle pene ai ribelli all'Impero. Di conseguenza, restavano esclusi dalla terrificata risorsa punitiva i principi particolari o le città che volessero colpire quanti fossero venuti meno agli obblighi di fedeltà e di obbedienza nei loro riguardi. Ecco perché Baldo non faticò molto ad invalidare, *de iure*, uno dei primi tentativi avanzati nel 1379 dalle autorità fiorentine a punire alcuni dissidenti come rei di lesa maestà. Era, semmai, prevista qualche eccezione per i vicari imperiali. Circostanza che spiega gli sforzi profusi dai Fiorentini per ottenere la ratifica del diploma concesso nel 1401 da Roberto di Baviera, affinché questi «riconfermasse in vicariato quello che per brivilegi da l'Imperio tenevamo»¹²³. Privilegi così importanti dovevano essere costantemente confermati. Il loro mancato perfezionamento, come nel caso del titolo del 1401, esponeva la città alle giuste rivendicazioni dell'Impero, ancora serie e pericolose al tempo

¹²² Bartoli a Saxoferrato *Consilia, quaestiones et tractatus*, Venetiis, 1590, vol. X, *Tractatus super Constitutione Extravaganti, Ad reprimendum*, f. 95 n. 7.

¹²³ Sono parole tratte dalla *Cronica* dell'ambasciatore Bonaccorso Pitti coinvolto nei negoziati con l'Imperatore, in Branca, 1986, p. 417.

di Massimiliano¹²⁴. Anche per tali implicazioni Firenze scelse di muoversi *de facto*, lasciando che la sua maestà e l'annesso *crimen* restassero al livello di segni 'carsici', almeno fino alla parziale metamorfosi giurisprudenziale maturata nella seconda parte del secolo.

Indubbiamente la *maiestas* si conferma il segno decisivo, soprattutto – ma non solo – per la sua carica di legittimazione simbolica. Al pari dell'Imperatore, le nuove realtà politiche come Firenze aspiravano alla trascendenza¹²⁵: dimensione che non pare ravvisabile nelle esperienze comunali di potere¹²⁶. È significativo che, al più tardi, Bodin, quando nella *Rèpublique* compara il termine francese con quelli della tradizione antica per descrivere la nuova sovranità legittimata, utilizzi il termine *maiestas*, oltre ad indicare uno dei caratteri della *puissance* sovrana nell'indipendenza del sovrano dall'Imperatore¹²⁷. «*Maiestas est summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas*». Si capisce a questo punto come mai per il giurista angevino fosse quasi naturale vedere nella *maiestas* l'equivalente della sovranità, soprattutto nella *solutio a legibus*, ossia «nel preteso carattere 'giuridicamente incondizionato' del potere supremo, nel 'primato della politica' al di sopra e contro il diritto positivo che dal potere stesso promana»¹²⁸. Immediatamente alle sue spalle premeva tutto quel carico lavoro portato avanti dalle recenti compagini territoriali di potere – tutte a vario peso partecipi della vicenda dello Stato moderno europeo – di erosione e rielaborazione di materiale universale forgiato nelle officine dello *ius commune*. Lo stesso «prisma bodiniano», in fondo, mostra facce molteplici, segnate dalla complessa convivenza di «orientamenti legati alla tradizione» e di «coraggiose innovazioni»¹²⁹. L'equazione di Bodin, tuttavia, risulta solo nominale. Diversamente dalla maestà, «magnificenza a geometria variabile»¹³⁰, infatti, la moderna idea di sovranità viene immediatamente caratterizzandosi come entità concettuale fissa, unica e indivisibile: incompatibile con qualsivoglia intangibilità relativa. Da tale premessa posta nella seconda metà del Cinquecento ha preso a modellarsi l'intera rappresentazione moderna della sovranità, suggellata financo dalla cesura rivoluzionaria che fissa il principio della sua unità e indivisibilità nella carta costituzionale del 1791.

Ebbene, persino questa immagine granitica sembra sbiadire tra i tanti simulacri giuridici e politici della matura modernità. Seppur su ben altro versante, un piccolo ma inquietante segnale traspare dalla singolare decisione del 2006 con cui un

¹²⁴ Cfr. Rubinstein, 1958, pp. 5-35, 147-177.

¹²⁵ È un fenomeno non solo italiano ma europeo noto come 'imperializzazione'. Cfr. Maravall, 1991, vol. I, pp. 287-302.

¹²⁶ È il pensiero del medievalista J.C. Marie Viguier, contestualizzato in Orlando, 2008, p. 114.

¹²⁷ Bodin, nell'edizione di Isnardi Parente, 1964, vol. I, p. 345 (I, VIII), p. 477 (I, X).

¹²⁸ Quaglion, 2005, pp. 221-222.

¹²⁹ Costa, 2004/2005, (tomo II), p. 1235.

¹³⁰ Napoli, 2021, p. 75.

tribunale italiano chiamava la criminalità mafiosa a rispondere ‘politicamente’ – come struttura vocata al reato, quasi una endemica *coniuratio* – di menomazione della sovranità. Nella originale lettura della pronuncia al centro di un recente volume¹³¹, questa sovranità parcellizzata e, persino, patrimonializzata se, da una parte, cela la preoccupazione di restituire sostanza corporea alla languente sovranità postmoderna, dall’altra giunge paradossalmente a negarne l’essenza più intima: quella – appunto – di entità immateriale, concettuale, unica e indecomponibile. Pare insomma che, rispetto a Bodin, i giudici compiano qui il percorso inverso: dalla sovranità alla maestà. Addirittura si guarda alla maestà delle origini, quella romana: la stessa cui si era, a suo tempo, rifatta anche la città di Firenze, nella sua esplorata emulazione del mito di Roma secondo gli schemi ideologici di Leonardo Bruni.

Per la sovranità è indifferente che il suo substrato, territorio o popolazione, aumenti o diminuisca: ciò non inficia l’irriducibile unità del soggetto. Viceversa, la maestà è inesorabilmente condizionata dalla quantità di potere reale e materiale del soggetto che la possiede. Connotano, dunque, la geometria variabile della maestà i due momenti, opposti ma convergenti, dell’«augere maiestatem» e del «minuere maiestatem». Al movimento che si sostanzia nell’aumentare la maestà, le corrisponde il movimento contrario concluso in una riduzione della sua ampiezza. Viene così alla mente una rubrica dei nostri statuti del 1415 dove si punisce chiunque invaderà, occuperà, prenderà o riprenderà delle fortezze erette nel dominio «**minuendo** de iurisdictione, custodia et honorantia dicti communis»¹³². La violazione della maestà assume, pertanto, i tratti di una diminuzione, di una vera e propria amputazione, tale da suggerire una simmetria terminologica non casuale con la evocata pronuncia sulla sovranità mutilata o menomata.

A «minuere maiestatem» è il delitto perpetrato contro di essa, che si situa perfettamente lungo questa «pendolarità inemendabile», a sua volta causa della peculiare configurazione che la maestà delle origini mostra: «il definitivamente provvisorio di ogni grado di *maiestas* e il provvisoriamente definitivo del suo apogeo»¹³³. Le oscillazioni del pendolo si riverberano sul *crimen laesae*, che notoriamente ha bisogno della massima flessibilità per poter dispiegare al meglio il massimo meccanismo di repressione arbitraria della disobbedienza ad una volontà politica. Come Baldo ben sapeva, infatti: «propter enormitatem delicti non concedenda conceduntur, et licitum est leges transgredi». Gli effetti, dunque, non possono che essere quelli riassunti, con il gusto della finzione letteraria, da Guicciardini:

Bisogna che più oltre vi ricordiate che ne’ giudici delle congiure, delle machinazione contro allo stato, non si procede come in quelli delle cose private, o delle pubbliche

¹³¹ Si tratta, appunto, del suggestivo studio pubblicato nel 2021 da Paolo Napoli.

¹³² *Statuta Populi et Communis Florentiae*, lib. III, rubrica 68, vol. I, pp. 283-284.

¹³³ Napoli, 2021, p. 81.

ancora di minore importanza. Gli altri delitti si credono quando sono scoperti, si puniscono quando sono commessi, non si condanna la volontà, non el tentare ancora senza le opere; questo solo, per la **grandezza** sua, si crede innanzi si sappia, questo si gastiga innanzi sia commesso, in questo è punito non solo chi ha operato, chi ha tentato, ma ancora chi ha voluto o consentito, e quello che è più chi solamente ha saputo¹³⁴.

Alla minorazione derivata dall'infrazione deve seguire la ricomposizione del *maius*, con una sutura quasi istantanea della lesione.

Il *crimen laesae maiestatis* continuerà ad esistere nella cultura giuridica e politica di Antico regime. Anzi, verrà a costituire il cardine del sistema nelle elaborazioni tecniche della criminalistica, nata dalle premoderne premesse quattrocentesche. Solo che lì, malgrado persista la varietà esponenziale dei titolari della *maiestas* – «uno peccato che ha più capi che l'Idra», di nuovo nella suggestiva prosa guicciardiniana –, sbiadisce a poco a poco l'idea originaria di *diminutio*, di amputazione causata dal crimine. Al punto che Tiberio Deciani assumerà una posizione chiaramente liquidatoria dell'eredità romana: «nullam enim reperio differentiam inter laedere et minuere maiestatem; imminuere maiestatem, raro reperitur»¹³⁵. Non a caso, una simile concezione prende forma quasi in sintonia con la moderna immagine bodiniana della sovranità che, sebbene concettualmente confusa con la *maiestas*, non conferma l'ambivalenza della sua matrice ma si installa al centro del potere con il carisma della sua unità irrinunciabile.

Il recente fenomeno cui si starebbe assistendo è, in definitiva, il risultato di un fuoco incrociato tra due distinte «traiettorie storiche». Mentre, infatti, la sovranità, dopo secoli di «inalterabile integrità», impietosamente dimezzata ma non rassegnata, pare costretta a «contare e riparare i propri pezzi», la *maiestas* è lì pronta, muovendo «dalla sua differenziazione intrinseca e gerarchica», a riguadagnare il terreno fino al livello di «inarriabile aura»¹³⁶.

Che sia pura e semplice suggestione, difficile dirlo. Certo è che, se una tale diagnosi si rivelasse esatta, il Quattrocento cesserebbe di essere letto come un passato troppo remoto, un «paese lontano», quindi, inutile da interrogare per cercare risposte sulla nostra identità ultima¹³⁷, nell'attesa di riuscire a decrittare i segni altri di un tempo postmoderno tanto sfuggente quanto più orfano delle coordinate moderne di Stato e sovranità, rassicuranti pur nel loro essere nient'altro che metafore e paradigmi: in una parola, immagini¹³⁸.

¹³⁴ Guicciardini, *Orazione Accusatoria*, in Palmarocchi, 1936, p. 232.

¹³⁵ Il passo è riportato in Sbriccoli, 1974, p. 248.

¹³⁶ Napoli, 2021, p. 85.

¹³⁷ Cfr. ad es., Starn, 2007, che vede nella rescissione del legame tra Rinascimento e modernità, uno dei maggiori risultati raggiunti dalla recente stagione di studi sui percorsi della statualità in Italia. Per una riflessione critica cfr. Chittolini, 2003.

¹³⁸ Cfr. Costa, 1986.

Bibliografia

- Ascheri M., 1985: *Repubblica, Principato e crisi del diritto comune a Firenze. Dalla motivazione della sentenza all'edizione delle Pandette*, in "Annali della facoltà di lettere e filosofia", 6, pp. 117-140.
- Id., 1998: *Poliziano filologo del diritto. Tra rinnovamento della giurisprudenza e della politica*, in V. Fera e M. Martelli (eds.), *Agnolo Poliziano, poeta, scrittore, filologo*, Firenze, Le Lettere, pp. 323-331.
- Baldi D., 2010: *Il "Codex Florentinus" del Digesto e il "Fondo Pandette" della Biblioteca Laurenziana*, in "Segno e testo", VIII, pp. 99-186.
- Belloni G. (ed.), 1982: Matteo Palmieri, *Vita civile*, Firenze, Sansoni Editore.
- Birocchi I., 2002: *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 327-334.
- Bizzocchi R., 1987: *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, Bologna, Il Mulino.
- Black J., 2001: *Gli statuti comunali e lo stato territoriale fiorentino: il contributo dei giuristi*, in A. Zorzi e W.J. Connell (eds.), *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, Pisa, Pacini Editore, pp. 23-46.
- Id., 2009: *Absolutism in Renaissance Milan. Plenitude of Power under the Visconti and the Sforza (1329-1535)*, Oxford, Oxford University Press.
- Blanco L., 2020: *Le origini dello Stato moderno. Secoli XI-XV*, Bologna, Carocci.
- Branca V. (ed.), 1986: *Mercanti e scrittori. Ricordi nella Firenze tra medioevo e Rinascimento*, Milano, Rusconi.
- Brown A., 1990: *Bartolomeo Scala (1430-1497) Cancelliere di Firenze. L'umanista nello Stato*, Firenze, Le Monnier.
- Id., 1997: *Bartolomeo Scala. Humanistic and Political Writings*, Tempe, Medieval and Renaissance texts and studies.
- Id., 2001: *Il linguaggio dell'impero*, in *Lo Stato territoriale fiorentino* (cit.), pp. 255-270.
- Calasso F., 1954: *Medioevo del diritto. Le fonti*, Milano, Giuffrè.
- Id., 1957: *I Glossatori e la teoria della sovranità. Studi di diritto comune pubblico*, Milano, Giuffrè, pp. 24 ss.
- Cantini L., 1800-1808: *Legislazione toscana*, nella Stamperia Albizziniana da S. Maria in Campo, Firenze, voll. 1-32.
- Cappelli A. (ed.), 1863: *Lettere di Lorenzo de' Medici detto il Magnifico conservate nell'archivio palatino di Modena*, Modena, Per Carlo Vincenzi, pp. 25-27.
- Cavallar O., 1997: *Il tiranno, i dubia del giudice, e i consilia dei giuristi*, in "Archivio Storico Italiano", CLV, pp. 265-346.
- Cengarle F., 2014: *Les maestà all'ombra del Biscione. Dalle città lombarde ad*

- una monarchia europea*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura.
- Chiffolleau J., 1993: *Sur le crime de majesté medieval*, in *Genénes de l'État moderne en Méditerranée. Approches historique et anthropologique des pratiques et des représentations*, Rome, École Française de Rome, pp. 183-213.
- Chittolini G., 1979: *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV-XV*, Torino, Einaudi, pp. 292-352.
- Id., 2003: *Un paese lontano*, in "Società e storia", 26, pp. 331-354.
- Cortese E., 1990: *Sovranità (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano, Giuffrè, pp. 205-224.
- Costa P., 1986: *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè.
- Id., 2002 (ristampa): *Jurisdiction. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè.
- Id., 2004/2005: *recensione a Diego Quaglioni, La sovranità*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 33/34, tomo II, pp. 1233-1236
- Descendre R., 2014: *Stato*, voce, in G. Sasso e G. Inglese (eds.), *Enciclopedia machiavelliana*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani, vol. II, pp. 570-576.
- De Benedictis A., 2015: *"Una città che pecca". Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati e la lingua della giurisprudenza*, in *Langages, politique, histoire. Avec Jean-Claude Zancarini*, Lyon, ENS Éditions, pp. 123-133
- Id., 2016: *Les tumultes chez Machiavelli et la langue de la jurisprudence*, in "Asterion", 15 (online).
- Edigati D. e Tanzini L., 2009: *Ad statutum Florentinum. Eseggesi statutaria e cultura giuridica nella Toscana medievale e moderna*, Pisa, Edizioni ETS.
- Fabroni A., 1784: *Laurentii Medicis Magnificis vita*, Pisis, vol. II, p. 181.
- Fasano Guarini E., 1991: *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in G. Chittolini e D. Willoweit (eds.), *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino, pp. 69-124.
- Id., 2005: *Principi e territori in Italia: il caso toscano tra '500 e '600*, in C. Dipper e M. Rosa (eds.) *La società dei principi nell'Europa moderna (secoli XVI-XVII)*, Bologna, Il Mulino, pp. 127-167.
- Ferente S., 2020: *Stato, stato regionale e storia d'Italia*, in F. Benigno ed E. Igor Mineo (eds.) *L'Italia come storia. Primato, decadenza, eccezione*, Roma, Viella, pp. 85-104.
- Fredona R., 2008: *Carnival of Law: Bartolomeo Scala's Dialogue De Legibus & Iudiciis* in "Viator", 39, 2, pp. 193-214.
- Id., 2011: *Baldus de Ubaldis on Conspiracy and Laesa Maiestas*, in L. Armstrong

- e J. Kirshner (eds.), *The Politics of Law in late Medieval and Renaissance Italy. Essays in honour of Lauro Martines*, Toronto, Toronto University Press, pp. 141-160.
- Fubini R., 1994: *Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico*, Milano, Franco Angeli.
- Id., 1996: *Quattrocento fiorentino. Politica, diplomazia, cultura*, Pisa, Pacini Editore.
- Id., 2003: *La rivendicazione di Firenze della sovranità statale e il contributo delle "Historiae" di Leonardo Bruni*, in *Storiografia dell'umanesimo in Italia da Leonardo Bruni ad Annio da Viterbo*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, pp. 131-164.
- Id., 2009: *Politica e pensiero politico nell'Italia del Rinascimento. Dallo Stato territoriale al Machiavelli*, Firenze, Edifir.
- Garancini G., 1985: "Consuetudo similis est homini". *La consuetudine nei diritti italiani del basso Medioevo*, in "Iustitia", 38, pp. 190-230.
- Ghiglieri P. (ed.), 1971: *Girolamo Savonarola, Prediche sopra Amos e Zaccaria*, Roma, Belardetti.
- Giuliani G.B.C. (ed.), 1874: *Prose del giovane Buonaccorso da Montemagno*, Bologna, presso Gaetano Romagnoli.
- Grayson C. (ed.), 1966: *Leon Battista Alberti, Opere volgari*, Roma-Bari, Laterza, vol. II.
- Grossi P., 1995: *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza.
- Gualandi G., 1986: *Per la storia della editio princeps delle Pandette fiorentine di Lelio Torelli*, in E. Spagnesi (ed.), *Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna di un codice illustre*, Firenze, Olschki, pp. 143-198.
- Guasti C., 1859: *Documenti della congiura fatta contro il cardinale Giulio de' Medici nel 1522*, in "Giornale storico degli Archivi toscani", III, pp. 121-150; 185-223 e IV, pp. 239-267.
- Id., 1866: *I Capitoli del Comune di Firenze. Inventario e regesto*, Firenze, Coi tipi di M. Cellini e C., vol. I, Prefazione.
- Guenée B., 1992: *Un meurtre, une société. L'assassinat du Duc d'Orléans, 23 Novembre 1407*, Paris, Gallimard.
- Isnardi Parente M. (ed.), 1964: *I sei libri dello Stato di Jean Bodin*, Torino, UTET, vol. I.
- Kirshner J., 2011: *A Critical Appreciation of Lauro Martines's Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, in L. Armstrong e J. Kirshner (eds.), *The Politics of Law in late Medieval and Renaissance Italy. Essays in honour of Lauro Martines*, Toronto, Toronto University Press, pp. 7-39.
- Magnani M., 2015: *La risposta di Venezia alla rivolta di San Tito a Creta (1363-*

- 1366): *un delitto di lesa maestà?*, in “Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Age”, 127, pp. 1-20.
- Mannori L., 1994: *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè.
- Id., 2006: *Un’ “istessa legge” per un’ “istessa sovranità”. La costruzione di una identità giuridica regionale nella Toscana asburgo-lorene*, in I. Birocchi e A. Mattone (eds.), *Diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Roma, Viella, pp. 355-386.
- Maravall J.A., 1991: *Stato moderno e mentalità sociale*, Bologna, Il Mulino, 2 voll.
- Marchetto G., 2019: *Scienza giuridica quattrocentesca*, Foligno, Il Formichiere.
- Marrara D., 1983: *I rapporti giuridici tra la Toscana e l’Impero (1530-1576)*, in *Firenze e la Toscana nell’Europa del Cinquecento*, Firenze, Olschki, vol. I, pp. 217-227.
- Martines L., 1968: *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton, Princeton University Press.
- Marzi D., 1910: *La cancelleria della repubblica fiorentina*, Rocca San Casciano.
- Napoli P., 2021: *La sovranità dimezzata. Anatomia di un processo politico*, Torino, Rosenberg & Sellier.
- Orlando E., 2008: *Alla ricerca della statualità medievale*, in “Le carte e la storia”, XV, pp. 107-115.
- Ostorero M., 2019: *Amédée VIII et la répression de la sorcellerie démoniaque: une hérésie d’État*, in F. Morenzoni (ed.), *La Loi du Prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430)*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, vol. I, pp. 317-356.
- Palmarocchi R. (ed.), 1931: *Francesco Guicciardini, Storie fiorentine*, Roma-Bari, Laterza.
- Id. (ed.), 1936: *Francesco Guicciardini, Scritti autobiografici e rari*, Roma-Bari, Laterza.
- Pennington K., 1993: *The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, California, California University Press, pp. 238-268.
- Petronio U., 1982: *“Adhaerentes”. Un problema teorico di diritto comune*, in *Scritti in memoria di Domenico Barillaro*, Milano, Giuffrè, pp. 40-84.
- Prodi P., 1992: *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente*, Bologna, Il Mulino.
- Quagliani D., 1989: *Civilis sapientia. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*, Rimini, Maggioli Editore.
- Id., 1994: *“Fidelitas habet duas habenas”. Il fondamento dell’obbligazione politica nelle glosse di Bartolo alle costituzioni pisane di Enrico VII*, in G. Chittolini, A.

- Molho, P. Schiera (eds.), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino, pp. 381-396.
- Id., 1995: *recensione a Riccardo Fubini, Italia quattrocentesca*, in "Il pensiero politico", 28, pp. 106-107.
- Id., 2004: *La sovranità*, Roma-Bari, Laterza.
- Id., 2005: *Majestas (Jura Majestatis)*, voce, in F. Ingravalle e C. Malandrino (eds.), *Il lessico della Politica di Johannes Althusius. L'arte della simbiosi santa, giusta, vantaggiosa e felice*, Firenze, Olschki, pp. 215-229.
- Id., 2021: *Politica e cultura giuridica nel tardo medioevo tra universalismo e poteri statuali*, relazione al seminario di studi *Cultura e potere nell'età dell'umanesimo. Percorsi storiografici in memoria di Riccardo Fubini*, Firenze, 5 marzo 2021, La Colombaria.
- Ricciardelli F., 2011-2012: *Il linguaggio della subordinazione politica nelle repubbliche di Firenze, Siena e Lucca tra Duecento e Quattrocento*, in D. Balestracci (ed.), *Uomini paesaggi storie. Studi di storia medievale per Giovanni Cherubini*, Siena, SEB Editore, vol. II, pp. 1017-1032.
- Rondinini Soldi G., 1968: *Il tractatus De principibus di Martino Garati da Lodi. Con l'edizione critica della rubrica De principibus*, Milano, Istituto editoriale cisalpino.
- Rossi G., 2007: *Alberti e la scienza giuridica quattrocentesca: il ripudio di un paradigma culturale*, in R. Cardini e M. Regoliosi (eds.), *Alberti e la cultura del Quattrocento*, Firenze, Polistampa, pp. 59-121.
- Rossi G., 2014: *Lectures umanistiche del Digesto lungo il XV secolo. Da Valla a Poliziano*, in D. Mantovani, A. Padoa Schioppa (eds.), *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, Pavia, IUSS Press, pp. 311-369.
- Rousseaux X., 1996: *De la négociation au procès pénal: la gestion de la violence dans la société médiévale et moderne (500-1800)*, in P. Gerard, F. Ost, M. van de Kerchove (eds.) *Droit négocié, droit imposé?*, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, pp. 273-312.
- Rubinstein N., 1971: *Il governo di Firenze sotto i Medici (1434-1494)*, Firenze, La Nuova Italia.
- Russo G., 2018: *Hic enim liber terribilis est. Profili egemonici del penale negli statuti fiorentini del primo Quattrocento* in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", XLVII, pp. 391-435.
- Id., 2021: *Governare castigando. Le origini dello Stato territoriale fiorentino nelle trasformazioni del penale (1378-1478)*, Milano, Giuffrè.
- Sbriccoli M., 1969: *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, Giuffrè.
- Id., 1974: *Crimen Laesae Maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della*

- scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè.
- Id., 2009: *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2 tomi.
- Spagnesi E. (ed.), 1986: *Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna di un codice illustre*, Firenze, Olschki
- Id., 1997: *In difesa del Magnifico. A proposito di alcuni consilia legali al tempo della congiura dei Pazzi*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico. Politica Economia Cultura Arte*, Pisa, Pacini Editore, vol. III, pp. 1235-1246.
- Id., 2004: *L'insegnamento di Baldo degli Ubaldi a Pisa e a Firenze*, in "Atti e memorie dell'Accademia Toscana di scienze e lettere: la Colombaria", 69, pp. 129-155.
- Soranzo G., 1924: *La lega italica (1454-1455)*, Milano, Società editrice Vita e Pensiero.
- Sordi B., 1991: *L'amministrazione illuminata. Riforma delle Comunità e progetti di Costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffrè.
- Starn R., 2007: *A Postmodern Renaissance?*, in "Renaissance Quarterly", 60, pp. 1-24.
- Storti C., 1991: *Appunti in tema di 'potestas condendi statuta'*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino, pp. 319-343.
- Tanzini L., 2011: *An "Oracle of the Law". Tommaso Salvetti and his Adnotationes ad statuta Florentina*, in L. Armstrong e J. Kirshner (eds.), *The Politics of Law in late Medieval and Renaissance Italy. Essays in honour of Lauro Martines*, Toronto, Toronto University Press, pp. 106-123.
- Id., 2018: *1345. La bancarotta di Firenze. Una storia di banchieri, fallimenti e finanza*, Salerno, Salerno Editrice.
- Thomas Y., 1991: *L'institution de la majesté*, in "Revue de synthèse", 112, pp. 331-386.
- Verga M., 1990: *Da cittadini a nobili. Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè.
- Vivanti C. (ed.), 1983: *Francesco Guicciardini, Considerazioni intorno ai Discorsi del Machiavelli, Considerazioni sul Capitolo XIX*, Torino, Einaudi.
- Zendri C., 2016: *La legislazione pisana di Enrico VII: problemi filologici e interpretativi*, in G. Petralia e M. Santagata (eds.), *Enrico VII, Dante e Pisa*, Ravenna, Longo Editore, pp. 337-358.
- Wolkan R., 1909-1918: *Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini*, Wien, vol. I, pp. 77-78.

Fonti giuridiche

- Alexandri Tartagni, Imolensis *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1590.
Baldi Ubaldi Perusini, *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1575.
Baldi Ubaldi Perusini, *Praelectionones in quatuor Institutionum libros*, Venetiis, 1596.
Bartholomei Cipollae Veronensis, *Consilia criminalia*, Venetiis, 1575.
Bartholomei Socini Senensis, *Consilia seu potius responsa*, Venetiis, 1579.
Bartoli a Saxofferato, *In primam Digesti Veteris partem commentaria*, Venetiis, 1585.
Bartoli a Saxoferrato, *Consilia, quaestiones et tractatus*, Venetiis, 1590.
Nicolai Abbatis Panormitani, *Consilia iurisque responsa, ac quaestiones*, Venetiis, 1591.
Pauli Castrensis, *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1571.
Pauli Castrensis, *In primam Digesti Veteris*, Lugduni, 1583.
Petri De Ancharani, *Consilia sive iuris responsa*, Venetiis, 1574.
Philippi Decii, *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1575.
Raphaelis Fulgosii Placentini, *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1576.
Statuta Populi et Communis Florentiae, Friburgi, 1777-1783, 3 voll.

Fonti archivistiche

Archivio di Stato di Firenze

Balie

Capitoli, Registri

Lettere esterne

Mediceo Avanti il Principato

Miscellanea Repubblicana

Provvisioni, Registri

Rapporti e Relazioni di oratori

Statuti delle comunità autonome e soggette

Statuti di Firenze

Biblioteca Marciana di Venezia

Lat. V, 2456 *Quaestiones, declarationes et practicae super libro tertio statutorum florentinorum in materia maleficiorum*

Biblioteca Medicea Laurenziana

Ashb, 1332, *Istoria delle Pandette fiorentine*

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Magliabechiano, XXIX, 186